



**ORIENTAMENTI PER LA COMUNICAZIONE TRA SCUOLA E
SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI PER LA PROTEZIONE E
TUTELA DEI DIRITTI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI NEL
CONTESTO SCOLASTICO**

**Pubblico Tutore dei Minori del Veneto
Regione del Veneto, Direzione Servizi Sociali
Ufficio Scolastico Regionale del Veneto**

Sommario

Il fenomeno, ovvero i bambini e i ragazzi e il loro "disagio" nella percezione degli insegnanti	3
Parte prima Schede.....	6
Introduzione alle <i>Schede</i>	6
Scheda 1. Conflitti, aggressività, "bullismo", scarsa disciplina.....	7
Box - Co-costruzione	9
Box - Monitoraggio.....	10
Scheda 2. Sospetti di trascuratezza o di reati contro il minore	10
Box - Il "maltrattamento dell'infanzia"	11
Box - Obbligo di denuncia	12
Box - Il consenso informato dei genitori.....	14
Scheda 3. Condizioni familiari carenti.....	15
Box - Dispersione scolastica	16
Box - Privacy	17
Scheda 4. Classi e alunni "fragili"	19
Scheda 5. Inserimento dei bambini/ragazzi stranieri di recente arrivo	20
Parte seconda La condizione dell'infanzia, la scuola, il territorio: risorse e responsabilità nella tutela e nella rappresentanza dei bambini e degli adolescenti	23
1. Le risorse, ovvero i soggetti da mettere in rete e le rispettive responsabilità	23
2. Il ruolo dei rappresentanti dei minori	28
Conclusione Come usare questi Orientamenti	32

Introduzione

Il fenomeno, ovvero i bambini e i ragazzi e il loro "disagio" nella percezione degli insegnanti

Questi *Orientamenti* si rivolgono agli **insegnanti** del Veneto che incontrano nella loro attività professionale bambini e ragazzi di età compresa tra i 3-4 anni (scuola dell'infanzia) e i 13-14 anni (scuola secondaria di primo grado), nonché ai professionisti e operatori extrascolastici che si occupano di infanzia e adolescenza nell'ambito dei **servizi sociali e sociosanitari** del territorio. Agli uni e agli altri ci si propone di fornire informazioni e spunti pratici per gestire la **reciproca relazione comunicativa**.

Oggetto delle Schede presentate nelle pagine che seguono è dunque la problematizzazione di alcune situazioni che rendono necessaria, nella pratica, la collaborazione tra scuola e servizi. Sono situazioni che si creano in presenza di un "disagio" che interessa un singolo bambino o ragazzo e/o un gruppo di alunni. La scuola e i servizi devono, in questi casi, prima di tutto dialogare e instaurare tra loro una forma di comunicazione corretta ed efficace, tenendo conto delle differenze che connotano i due soggetti dal punto di vista istituzionale, delle culture professionali, delle modalità operative.

Certo, interrogarsi sulla dimensione del "**disagio**" di cui sono portatori bambini e ragazzi nella realtà sociale del territorio può indurre a un grave errore di prospettiva: quello di concentrare l'attenzione sulle carenze dell'azione educativa e sui fallimenti delle istanze di socializzazione, secondo un approccio "negativo" che proietta sui bambini ansie, problemi e tensioni della società nel suo insieme. Questa tendenza ad enfatizzare le **paure** (la paura per i nostri bambini insieme alla paura che ci fanno i bambini – specie quelli degli altri), invece delle potenzialità positive di cui l'infanzia e l'adolescenza sono portatrici, è molto diffusa e pervasiva. Assecondarla può appagare il bisogno di sicurezza degli adulti, ma non fa necessariamente l'interesse dei minori d'età. Prima di interrogarci su come prevenire e curare il disagio, la marginalità, la delinquenza, dovremmo dunque concentrarci sulla promozione e lo sviluppo della personalità del bambino, dei suoi diritti, del suo benessere.

Questa **prospettiva "promozionale"** appare ampiamente accolta presso i servizi orientati all'infanzia e all'adolescenza nella nostra Regione. Essa è del tutto coerente con la funzione pedagogica della scuola, chiamata a sviluppare le potenzialità dell'alunno, piuttosto che a prevenire l'emergere di forme disagio. Anche in questi *Orientamenti* l'approccio al tema del disagio, o alle situazioni di difficoltà temporanea vissute da bambini e adolescenti, sarà in linea con lo sguardo "positivo" proprio di chi ha a cuore l'educazione delle giovani generazioni, crede nei loro diritti e investe nel loro futuro.

Il punto di vista degli insegnanti è del resto prezioso anche per i professionisti del sociale e del sociosanitario, per i quali è fondamentale avere una visione il più possibile ampia delle problematiche sottese alle manifestazioni di disagio o alle patologie individuali e sociali di cui devono occuparsi.

La condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella società veneta di oggi si presenta come una realtà particolarmente difficile da inquadrare nell'ottica dell'educatore. **I bambini e i ragazzi veicolano i cambiamenti allo stesso tempo rapidi e profondi che stanno investendo l'insieme della società.** La complessità dei mutamenti in corso (nella famiglia, nella composizione sociale e demografica, in campo culturale, politico, ecc.) è tale da mettere spesso in difficoltà la scuola come istituzione e gli insegnanti come categoria professionale. Gli educatori, invero, sono tra i primi a rendersi conto di quanto gli adulti siano privi di strumenti adeguati per interpretare al meglio i bisogni e i valori che le nuove generazioni esprimono.

Ancora più difficile risulta pertanto tradurre le osservazioni che si possono fare in ambiente scolastico, che hanno ad oggetto una realtà così instabile, in un linguaggio che sia di qualche utilità per chi opera in altri settori, come in quello dei servizi sociali e sociosanitari.

Eppure l'importanza di qualificare la comunicazione tra scuola e servizi è sotto gli occhi di tutti. Il progetto educativo che investe le persone in età evolutiva, infatti, si sviluppa tra una pluralità di attori - la famiglia, la scuola, le varie agenzie sociali... - e, in presenza di difficoltà o ostacoli, è di estrema importanza che questi soggetti lavorino in rete e si sappiano quindi interfacciare in modo rapido e produttivo.

La comunicazione di cui si tratta in questi *Orientamenti* non è quella che si instaura in relazione al trattamento delle **forme più consolidate di "disagio"**, già riconosciute a livello sociale e normativo, per le quali esistono standard di comportamento istituzionalizzati. Si vogliono considerare piuttosto certe **situazioni "intermedie"**, significative sul piano della vita scolastica (nell'ambito della didattica, della convivenza tra alunni, dei rapporti con l'educatore, ecc.), e da cui gli insegnanti traggono elementi per identificare un certo "malessere", più o meno latente, di cui il singolo o il gruppo di allievi è portatore; situazioni però che non necessariamente, quando portate all'attenzione dei servizi sociali o sociosanitari, ricevono analoga attenzione. Sono indicative di una **"zona grigia" in cui il malessere sofferto dagli alunni non ha ancora un nome** o non si manifesta ancora in modo preciso. L'insegnante, antenna sensibile, rischia di non trovare facilmente "alleati" in grado di sostenerlo nell'**ascolto** e nell'eventuale **intervento** a favore del bambino, né presso la famiglia, né presso i servizi del territorio e nemmeno, talvolta, all'interno dell'istituzione scolastica in cui opera. Allo stesso modo, i segnali di difficoltà che un operatore sociale coglie in un bambino, devono poter essere discussi con insegnanti e dirigenti scolastici potendo contare su una base comune di informazioni e nozioni che faciliti un progetto di lavoro condiviso, ed **eviti la delega delle responsabilità**.

A rendere difficile, dalla prospettiva della scuola, l'attivazione della rete dei servizi contribuisce in particolare la difficoltà di individuare sul piano operativo una **"chiave di accesso"** che apra la comunicazione tra la scuola stessa e i servizi sociali e sociosanitari dedicati all'infanzia e all'adolescenza e la orienti in modo costruttivo, senza tradursi in una delega incondizionata.

Gli *Orientamenti* che proponiamo forniscono indicazioni su come potrebbe essere impostata tale collaborazione. In particolare, nella sua **Seconda Parte**, la sezione sui **soggetti della rete** sociale/sociosanitaria e scolastica presenta in forma sintetica i vari attori istituzionali che operano nel Veneto, mentre quella sulla **rappresentanza del minore** identifica i modi in cui la scuola entra in rapporto con gli adulti che rappresentano il bambino e presso i quali può promuoverne gli interessi, senza interferire nel ruolo genitoriale, violare la privacy o ingerirsi nelle attribuzioni altrui. La **Prima Parte** degli *Orientamenti* è dedicata ad alcune **Schede-problema**. Nell'intento di fornire una classificazione delle problematiche appartenenti alla "zona grigia" del malessere che emerge nella scuola, evitando connotazioni "specialistiche", si sono identificate **cinque situazioni-tipo**.

La prima Scheda riguarda problematiche di **aggressività**, conflittualità accentuata, ecc. che possono arrivare fino al bullismo; la seconda è relativa alle situazioni che possono far sospettare forme di **maltrattamento** ai danni del bambino; la terza è riferita alle difficoltà di cui il bambino è portatore e che possono essere ricondotte prevalentemente all'**ambiente familiare** di provenienza; la quarta Scheda copre le situazioni di **difficoltà apprenditiva** propria di singoli o di interi gruppi-classe; la quinta Scheda tratta la specifica questione dell'inserimento degli **alunni stranieri** (una presenza molto forte nelle scuole dell'obbligo della Regione, specie in certe zone), a cui si chiede una rapida acquisizione di nozioni e forme di comportamento talvolta incompatibile con i normali tempi di apprendimento e socializzazione.

Le Schede sono integrate da alcuni "box" contenenti chiarimenti e approfondimenti su temi ricorrenti nella trattazione delle Schede e sui quali si attira in particolare l'attenzione del lettore, anche per le implicazioni operative che alcuni di essi presentano.

Questi *Orientamenti* riguardanti la comunicazione tra scuola e servizi, pur mantenendo una loro peculiare autonomia, devono essere considerati in stretta connessione con altri documenti analoghi promossi dall'Ufficio regionale di pubblica tutela dell'infanzia e dedicati all'ascolto e alla segnalazione di difficoltà che investono l'infanzia e dell'adolescenza; in particolare, le Linee guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari. (“La cura e la segnalazione. Le responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Veneto”).

Parte prima

Schede

Introduzione alle Schede

Le cinque Schede che presentiamo illustrano alcuni scenari che potrebbero richiedere l'attivazione di forme di collaborazione con i servizi sociali o sociosanitari.

Comuni a tutte le situazioni presentate sono tre elementi: la volontà, condivisa dalla scuola e dai servizi sociali e sociosanitari del territorio, di seguire e prendersi carico delle situazioni di "rischio" in cui possono incorrere i minori; l'esigenza di condividere, nel rispetto dei diversi ruoli, i percorsi di presa incarico; la formalizzazione di un "interfaccia" operativo chiaro e flessibile su cui impennare la comunicazione.

Cogliere i segnali prima che si manifesti il "pregiudizio"

Un ambiente scolastico che si ispiri ai diritti del bambino e dell'adolescente ha il compito di sostenere il singolo insegnante o il gruppo di docenti o il dirigente scolastico che, avendo percepito il malessere di un alunno, cerchi di impedire l'insorgere di una situazione di **rischio o pregiudizio** per il bambino o l'adolescente. È opportuno tuttavia chiarire che cosa si intende per "rischio" e "pregiudizio".

Secondo le Linee Guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari del Veneto, "con il termine '**pregiudizio**' si intende una condizione di particolare e grave disagio e/o disadattamento che può sfociare (rischio di pregiudizio) o è già sfociata (pregiudizio) in un **danno effettivo per la salute psico-fisica del minore**. Tale condizione, obiettiva e non transitoria, non assicura al bambino o al ragazzo i presupposti necessari per un idoneo sviluppo psico-evolutivo e un'adeguata crescita fisica, affettiva, intellettuale e mentale. Possono costituire situazione di pregiudizio la **grave trascuratezza**, lo **stato di abbandono**, il **maltrattamento** fisico, psicologico o sessuale ad opera di un familiare o di altri soggetti, la **grave e persistente conflittualità** tra i coniugi". Quando si riscontra che in una data situazione i fattori effettivi di pericolo prevalgono su quelli di sicurezza, in particolare quando la **famiglia** del minore appare in difficoltà, i servizi possono attuare interventi di protezione.

L'importante ruolo di un insegnante può consistere nel cogliere precocemente (quindi prima che si realizzi un "pregiudizio") i segnali di rischio, condividerli con i colleghi e gli altri operatori della scuola e comunicarli a chi professionalmente opera nel campo della protezione e cura dei minori per progettare insieme in quale modo aiutare il bambino e/o il ragazzo interessato.

Condividere le proprie percezioni

Gli scenari che le Schede presentano sono pertanto **scenari "normali"**, in cui tuttavia l'insegnante percepisce il possibile sorgere di un "rischio" per il benessere dell'alunno. Sono comunque riportate alcune indicazioni utili ad affrontare situazioni di particolare delicatezza o di disagio conclamato. Con le cinque Schede si intendono fornire ad insegnanti, dirigenti e in generale operatori scolastici osservazioni e suggerimenti metodologici su come attivarsi, in particolare nei riguardi dei servizi sociali e sociosanitari del territorio, per interpretare in modo corretto i segnali di un presunto rischio e scongiurare il pericolo di pregiudizio. Anche i servizi naturalmente hanno interesse ad attivare una buona comunicazione con la scuola, per evitare il ricorso a complessi e talvolta traumatici interventi in protezione o per migliorare l'efficacia dell'intervento intrapreso. L'azione nei confronti dell'alunno va insomma *co-costruita* tra i soggetti della scuola e dei servizi territoriali (sulla **co-costruzione** è predisposto un "box" esplicativo all'interno delle Schede)

Una scheda di accesso scuola-servizi

Scuole e servizi territoriali potrebbero mettere a punto e utilizzare sistematicamente, tenendo conto delle specifiche esigenze di ogni realtà locale, degli strumenti tecnici finalizzati a favorire la comunicazione reciproca. In molte aree del Veneto esistono già delle prassi consolidate in materia. Esse si concretizzano in una **Scheda d'accesso**, un interfaccia tra scuola e servizi.

In pratica, per scheda di accesso si intende un modulo, **predisposto dal servizio competente** in quel territorio, che raccoglie i dati essenziali e sufficienti a descrivere il minore che presenta profili di rischio più o meno rilevanti, nonché i dati essenziali relativi alla **natura del problema** (meglio se raccolti attraverso una serie di indicatori forniti dal servizio stesso) rispetto al quale la scuola chiede l'avvio di un percorso comune di lavoro e/o una specifica consulenza. Al fine di meglio raggiungere questi obiettivi si suggerisce che il modulo sia strutturato nel seguente modo:

- spazio per i **dati del minore**, compresi quelli anagrafici, se c'è il **consenso informato della famiglia** e/o degli esercenti la potestà, oppure omettendo le informazioni che permettono di identificare il minore, se detto consenso non c'è o non è opportuno acquisirlo;
- spazio dedicato alla **descrizione del problema** (può essere fatto riferimento alle tipologie abbozzate in questi *Orientamenti*);
- indicazione del **referente scolastico** (con i relativi recapiti) che il servizio può contattare per avviare il percorso e/o la consulenza richiesta ;
- **firma del dirigente scolastico** che attesta l'ufficialità della richiesta inoltrata;
- presenza di tutti gli elementi utili all'invio del modulo stesso, ovvero: denominazione dell'ufficio del servizio che lo accoglie, numeri di fax o e-mail al quale inviarlo, numero di telefono cui chiedere eventuali informazioni.

È compito di ciascun servizio sociale e/o sociosanitario competente per la protezione e tutela dei minori sul territorio, fornire tale scheda di accesso alle scuole, anche prevedendo dei momenti specifici di presentazione ai dirigenti e agli insegnanti.

Scheda 1. Conflitti, aggressività, “bullismo”, scarsa disciplina

Il problema

In questo scenario si raggruppano i problemi probabilmente più comuni che gli insegnanti affrontano nelle classi: quelli legati all'irrequietezza degli alunni, alla difficoltà di mantenere una certa disciplina nella classe. Alcuni indicatori possono essere i seguenti:

- alunni con comportamenti aggressivi e/o poco educati alla socialità, come bambini che si picchiano tra loro o ragazzi che non rispettano le regole del vivere comune;
- difficile gestione delle ore di lezione, a causa dell'estrema incontenibilità di alcuni degli alunni che compongono il gruppo (non stanno seduti, non ascoltano, entrano ed escono ecc.);
- presenza di relazioni conflittuali nel gruppo classe, con sottogruppi chiusi e ostili gli uni agli altri;
- alunni isolati, emarginati, spesso portatori di sintomi di malessere anche fisico, che talvolta sconfina in vere e proprie fobie scolastiche;
- alunni prepotenti e sovrachianti;
- alunni e/o gruppetti di alunni che in cortile, in corridoio, in mensa, in palestra, ecc. prevaricano fisicamente o psicologicamente i compagni, intimidendoli, sbeffeggiandoli o

- vessandoli fino a causarne l'esclusione dalla comune vita scolastica;
- alunni e/o gruppetti di alunni che rubano oggetti/merende ai compagni, oppure se li fanno consegnare attraverso intimidazioni;
- conflitti tra docenti e studenti, con i ragazzi che irridono o rispondono anche violentemente alle richieste dell'insegnante, lo sfidano, danneggiano luoghi e oggetti del contesto scolastico.

Quelle richiamate sono situazioni doppiamente problematiche: non solo perché possono evidenziare o provocare situazioni di malessere e disagio tra gli alunni, ma anche perché possono indurre negli insegnanti sentimenti di affaticamento e preoccupazione che spesso sfociano in ansia, in un sentire frustrante di impotenza, nel timore, se non proprio nella paura, di non farcela a reggere la gestione della classe.

Le difficoltà che si manifestano a scuola, una volta a conoscenza delle famiglie, possono produrre un calo di fiducia verso l'insegnante e una conseguente percezione di disconoscimento da parte di quest'ultimo. Il malessere di alunni e insegnanti tende così ad alimentarsi reciprocamente.

Che cosa fare

Per rispondere alle richieste di aiuto della classe, uscire dal sentimento di impotenza e costruire delle ipotesi di intervento sui singoli o sul gruppo degli alunni, si possono suggerire alcune modalità di azione, a cui possono essere associati anche i servizi sociali e sociosanitari del territorio. Poiché le problematiche di questa Scheda sono probabilmente le più comuni, i suggerimenti metodologici che qui vengono avanzati sono in gran parte validi, *mutatis mutandis*, anche nelle situazioni descritte nelle prossime Schede.

Metodologicamente, quindi, può essere utile:

- Costruire tra colleghi della classe e/o della scuola un momento di sosta per compiere un'analisi condivisa del problema che si presenta: narrarselo gli uni con gli altri, cercare le parole per meglio definirlo e non dare per scontato di conoscerlo già *in toto*, avviando anche una ricerca di osservazioni e dati più precisa, magari utilizzando quanto osservato in momenti quali: l'entrata e uscita da scuola, le gite, le feste, la ricreazione, la mensa, i giochi. Sarebbe importante che questo momento di scambio fosse facilitato da una persona terza, quale il dirigente o un insegnante non direttamente coinvolto nei problemi della classe, o utilizzando uno strumento appositamente predisposto, come una scheda di osservazione.
- Per arrivare a **co-costruire** una conoscenza del problema che possa non solo definirne le caratteristiche, ma anche mettere in luce criticità e punti di forza, spesso è necessario un percorso conoscitivo più articolato che si avvalga di maggiori e diverse competenze. In particolare, se i comportamenti che bambini e ragazzi manifestano si configurano come inusuali per la quotidianità scolastica, è utile coinvolgere non solo i colleghi, ma anche i servizi del territorio. Sarebbe opportuno formare un gruppo di lavoro con il compito di elaborare delle ipotesi sul problema e, a partire da queste, individuare una o più piste di intervento. È importante prevedere tempi precisi entro i quali individuare il problema. Sarebbe bene che tale gruppo non si creasse occasionalmente, per trattare singole questioni, ma fosse previsto come un'istanza stabile, attivabile con facilità in relazione a specifiche esigenze.
- Una volta raggiunta un'ipotesi condivisa sulla natura del problema, si passerà a progettare un piano di intervento comune tra scuola e servizi, che tenga conto delle risorse della scuola, dei servizi, della famiglia e dell'alunno e/o degli alunni.
- Ciascuno dei soggetti in gioco (scuola, servizi, in alcuni casi anche famiglia e talvolta anche lo stesso ragazzo e/o gruppo classe) si assume il compito di realizzare le parti dell'intervento progettato che rientrano nelle proprie competenze. Per es., spetta alla scuola individuare

spazi e tempi di incontro con la famiglia, magari immaginando insieme ai servizi le modalità di tale incontro; spetta alla scuola attivare strategie di lavoro con il gruppo classe, avviando per es. un percorso didattico *ad hoc* con i ragazzi della classe per elaborare il problema. Spetta invece al servizio offrire supporti e consulenze alla scuola, o mettere a disposizione percorsi di consultazione e/o sostegno psicosociale per la famiglia e/o per il ragazzo, laddove si ritenga che sia utile attivarli.

- Il gruppo dei soggetti che si incaricano di realizzare le diverse parti dell'intervento deve dotarsi di strumenti e metodi adeguati a garantire la tenuta nel tempo del progetto stesso. Per es., in esso si dovranno definire i tempi di lavoro, individuare chi convoca il gruppo e tiene il filo del percorso, stabilire chi verbalizza o tiene comunque la documentazione di quanto deciso nelle varie riunioni, ecc.

Box - Co-costruzione

Si intende per co-costruzione una modalità operativa in cui tutti i soggetti coinvolti nel problema – e quindi insegnanti della classe, operatori dei servizi sociali e sociosanitari, altri eventuali servizi – si ritrovano in un gruppo di lavoro per costruire delle ipotesi condivise sulla natura del problema da affrontare; predisporre un piano di interventi connesso al problema individuato; monitorarne la realizzazione e, infine, effettuare le necessarie verifiche degli esiti conseguiti.

Si tratta quindi di una modalità di lavoro che supera la prassi della semplice collaborazione fra scuola e servizi, in quanto va a costituire il gruppo di lavoro fin dal momento della messa a fuoco del problema, prima della prefigurazione di qualsiasi intervento. Attraverso la co-costruzione si cerca perciò di darsi un tempo e uno spazio per costruire un'ipotesi del problema da affrontare che rappresenti un livello di conoscenza *nuovo* e, soprattutto, condiviso tra tutti fin dall'inizio, così da poter poi costruire un progetto davvero comune.

Scuola e servizi: come collaborare

È opportuno che ciascun servizio sociale e/o sociosanitario che ha la competenza territoriale per la prevenzione del disagio e/o la tutela e protezione dei minori, presenti periodicamente alle scuole del territorio le proprie offerte e illustri con chiarezza le modalità di accesso per questa tipologia di problemi.

Il servizio sociale e/o sociosanitario potrebbe inoltre predisporre una *scheda di accesso*, costruita eventualmente secondo i suggerimenti avanzati nell'*Introduzione* alle Schede, con la quale il referente scolastico, con la firma del Dirigente, attraverso una breve descrizione della situazione problematica e l'indicazione degli insegnanti di riferimento, chiede l'avvio di un percorso condiviso con il servizio, per la messa a fuoco del problema e la **co-costruzione** di un progetto di intervento.

- Ciascuna scuola potrebbe utilmente indicare uno o più insegnanti (funzione strumentale, referente alla salute, ecc.) per la raccolta di questi problemi e l'attivazione di un rapporto con i servizi. A questo scopo tali insegnanti devono essere stati esplicitamente autorizzati e delegati dal dirigente scolastico; in mancanza è il dirigente scolastico stesso che si fa carico di questa attività.
- È opportuno che l'attivazione di eventuali gruppi di lavoro tra insegnanti e operatori dei servizi, nelle forme indicate sopra, venga prevista dalla scuola nel POF e quindi all'inizio di ogni anno scolastico, precisando spazi, tempi e risorse a disposizione degli insegnanti per parteciparvi.
- È opportuno che gli operatori della scuola e dei servizi coinvolti nel gruppo di lavoro, una volta avviata la realizzazione del progetto di intervento, definiscano precisamente modalità e tempi per il **monitoraggio in itinere** degli interventi. Trattandosi di progetti, e cioè di

interventi che devono avere un inizio e una fine, il gruppo dovrà prevedere anche tempi e modi della verifica degli esiti e dell'eventuale riprogettazione.

- In tutta questa attività può risultare cruciale la qualità della documentazione che il gruppo produce ed elabora, tenuto conto del *turn-over* che interessa sia le figure professionali della scuola, sia quelle dei servizi.

Box - Monitoraggio

Si intende per monitoraggio una modalità di lavoro in cui il gruppo che ha messo a fuoco il problema e costruito il progetto, si ritrova periodicamente per verificare l'andamento degli interventi in atto, al fine non solo di condividere quanto accade e integrare reciprocamente le rispettive riflessioni, ma anche di ri-orientare il progetto e/o riformularne delle parti, laddove l'osservazione degli esiti lo richieda. Questa modalità di lavoro da un lato permette a tutti i soggetti in gioco di sentirsi parte dell'intero progetto pur realizzando solo alcuni degli interventi; dall'altro garantisce al bambino/ragazzo destinatario del progetto di essere accompagnato nel percorso da un pensiero integrato di tutti i servizi che lo seguono (scuola, servizi sociali, sociosanitari, ecc.).

Scheda 2. Sospetti di trascuratezza o di reati contro il minore

Il problema

Parlare di “**maltrattamento**” ai danni di minori non è facile e ancor meno lo è definire che cosa sia riconducibile a questa categoria, considerato che la violenza sui bambini è un argomento complesso e di difficile definizione, anche a causa del coinvolgimento emotivo che produce negli adulti che si confrontano con queste situazioni. È talvolta proprio questo coinvolgimento che rende arduo poter cogliere ciò che si cela dietro ai segnali. Nello specifico, gli insegnanti possono cogliere alcuni segnali di preoccupazione osservando la dinamica relazionale in classe; ne intuiscono altri osservando i comportamenti individuali; in alcuni casi raccolgono delle confidenze dirette o indirette attraverso narrazioni scritte, disegni, messaggi dei bambini o ragazzi.

I fatti che possono essere interpretati come segnali di maltrattamento si presentano secondo un'ampia variabilità sia per il tipo di manifestazione che per la sua “leggibilità”. In alcuni casi la condizione di rischio o pregiudizio appare immediatamente evidente, in altri appaiono segni sfuggenti difficilmente differenziabili dall'ambito della normalità. Diventa quindi centrale il confronto con gli operatori dedicati alla protezione e tutela dei minori, mentre la raccolta dei segni presentati dai minori deve essere quanto più discreta e non intrusiva possibile. Nei casi in cui si venga a conoscenza di chiari sintomi o si abbiano rivelazioni di maltrattamenti, non è opportuno approfondire o indagare i fatti nell'immediato del contesto educativo, per il rischio di esporre il minore a ripetute situazioni traumatiche, collegate alla rievocazione dei fatti, e di compromettere pertanto i percorsi di protezione e tutela già avviati.

Le diverse “Carte” che si sono succedute in materia di prevenzione dell'abuso negli anni, e anche i *Suggerimenti per la prevenzione del maltrattamento dei minori* realizzati dall'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Veneto, sintetizzano diverse tipologie; alcune sono facilmente rilevabili, mentre altre rientrano nella “zona grigia” dei comportamenti che solo in alcuni casi sono spia di un rischio di pregiudizio: sono dati che gli insegnanti non sono in grado di caratterizzare con certezza.

Gli indicatori di trascuratezza o maltrattamento più facilmente rilevabili a scuola sono:

- bambini e/o ragazzi che mostrano evidenti sintomi di aver subito maltrattamenti fisici: segni di traumi, contusioni, fratture e altre lesioni che richiedono cure mediche;

- rivelazioni, verbali o scritte, di episodi di maltrattamento fisico o abuso sessuale;
- bambini e/o ragazzi che presentano segnali di grave trascuratezza: malnutrizione, assenze da scuola continue e ingiustificate, negligenza nelle cure sanitarie, esposizione a pericoli fisici.

Le tipologie di più complessa rilevazione sono quelle che vengono riferite all'abuso sessuale e al maltrattamento psicologico. Gli indicatori che il bambino sta subendo un maltrattamento psicologico possono essere:

- dal lato del minore, scarsa autostima, pianti improvvisi, ricerca di attenzioni particolari da parte dell'adulto;
- dal lato dell'adulto (genitore), aspettative eccessive e/o atteggiamenti di squalifica.

Gli indicatori di un possibile abuso di tipo sessuale possono consistere in:

- comportamenti sessualizzati del bambino/ragazzo con i compagni;
- disegni e affermazioni che alludono ad atti sessuali;
- conoscenze sessuali evidentemente inadeguate all'età.

Va comunque sottolineato che la presenza di questi indicatori, di per sé, non può rappresentare una prova del comportamento pregiudizievole dei genitori o di un reato commesso contro il minore, perché molte altre possono essere le situazioni che scatenano comportamenti che si possono confondere per sintomi di un comportamento lesivo (per es. tensioni tra i genitori, conseguenze dell'insorgere di una pubertà precoce ecc.).

Ogni segnale che si raccoglie deve quindi essere attentamente valutato in connessione con il complesso del contesto in cui il bambino vive, con le caratteristiche della sua personalità e con le caratteristiche della personalità dei suoi adulti di riferimento.

Quindi, se è importante accogliere i segnali e ascoltarli, è altrettanto fondamentale non trarre subito delle conclusioni e ancor di più non passare immediatamente all'azione fidandosi delle prime impressioni.

Box - Il “maltrattamento dell’infanzia”

“Per maltrattamento all’infanzia” si intende ogni situazione in cui un soggetto di età inferiore ai diciotto anni è oggetto di violenza fisica, sessuale e/o psicologica.

Secondo la definizione adottata nel 1978 dal IV Colloquio Criminologico del Consiglio d'Europa, per Maltrattamento contro i minori si intendono: "...gli atti e le carenze che turbano gravemente il bambino, attentano alla sua integrità corporea, al suo sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o le lesioni di tipo fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino".

Vengono in questo caso richiamate più tipologie di maltrattamento che possono essere così sintetizzate:

- maltrattamento fisico: violenza fisica che produce traumi, contusioni, ematomi, fratture bruciature e richiede cure mediche;
- abuso sessuale: coinvolgimento di minori in attività sessuali da parte degli adulti, come lo sfruttamento sessuale, la prostituzione infantile e la pedo-pornografia;
- maltrattamento psicologico: rimproverare continuamente, terrorizzare il bambino, strumentalizzarlo all'interno dei conflitti tra genitori (sindrome da alienazione genitoriale), forme di ipercura (eccessi di cure sanitarie e/o controlli medici o cure inadeguate);
- trascuratezza-maltutela: incapacità di tutelare adeguatamente la salute, la sicurezza e il benessere del bambino (insufficienze nutrizionali, negligenze nelle cure mediche e negli aspetti sanitari, scarsa igiene, mancanza di protezione dai pericoli fisici, stati di abbandono)."

Da: Regione Veneto - Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, *Liberi di crescere. Suggerimenti per la prevenzione del maltrattamento dei minori*, Collana "I sassolini di Pollicino", n. 12, 2004 (p. 5-6 e 9)

Che cosa fare

Nella maggioranza delle situazioni che emergono nel contesto scolastico, le condizioni di difficoltà/disagio che evidenziano gli allievi non costituiscono evidenza di un reato (segni evidenti di percosse, dichiarazioni che denunciano una violenza subita, ecc.). Vi sono tuttavia alcune situazioni in cui i comportamenti dei minori, i segni che manifestano o le dichiarazioni che esprimono lasciano chiaramente riconoscere l'esistenza di un reato. Alcuni di questi reati comportano automaticamente l'azione dell'Autorità Giudiziaria, senza che sia necessario sporgere denuncia da parte della vittima o di un suo rappresentante. In questi casi vige **l'obbligo di denuncia** per chi viene a conoscenza di queste notizie di reato; responsabilità che, se non rispettata, per i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e per i sanitari comporta sanzioni. Riguardo alle rivelazioni di reati di questo tipo fatte da minori, è bene ricordare che la notizia di per sé comporta l'obbligo di denuncia, mentre le indagini sulla sua attendibilità e sulle sue caratteristiche sono un compito dell'Autorità Giudiziaria.

Box - Obbligo di denuncia

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono denunciare all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire, la notizia di ogni reato perseguibile d'ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio. Questo è stabilito dall'art. 331 del codice di procedura penale. Per "notizia di reato" s'intende l'esposizione degli elementi essenziali del fatto, il giorno dell'acquisizione della notizia, nonché le fonti già note. La denuncia dovrebbe contenere le generalità della persona al quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire circostanze particolari rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 332 cod. proc. pen.). Per il pubblico ufficiale, la denuncia costituisce preciso obbligo di legge e la sua omissione costituisce reato (artt. 361, 362, 365 cod. pen.). Tra i reati specifici a danno dei minori di cui gli insegnanti possono venire a conoscenza, perseguibili d'ufficio e per i quali vi è quindi obbligo di denuncia, si possono menzionare:

- il reato di "maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli" (art. 572 cod. pen.: commette tale reato chiunque maltratta una persona della famiglia di qualunque età, o un minore di anni 14, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata". La legge specifica che per maltrattamento si deve intendere una condotta abituale, protratta nel tempo, tale da potersi considerare uno stile di vita nella relazione tra il maltrattante e la vittima; sporadici e/o saltuari atti di violenza possono rappresentare altri reati, puniti meno gravemente;
- il reato, attuabile in varie forme, di "violenza sessuale" (articoli 609bis-609septies: è un reato perseguibile d'ufficio quando è compiuto ai danni di un minore di 18 anni; i rapporti sessuali con un minore di 10 anni sono equiparati a violenza: quindi si deve procedere d'ufficio e inoltre la pena è aumentata).

Tuttavia, si può immaginare che nell'ambiente scolastico emergano più frequentemente situazioni che fanno pensare all'utilità di un intervento di tipo sociale o sociosanitario di sostegno alla famiglia o, in casi di "abbandono", di un allontanamento del minore dall'ambiente familiare, senza che si debba pensare a reati commessi contro il minore. A questo riguardo valgono alcune considerazioni:

- Per poter dare fondatezza ai segnali raccolti, è opportuno che gli insegnanti non solo si confrontino tra loro e con il dirigente scolastico, ma chiedano una consulenza al servizio sociale competente sul territorio per la tutela e protezione dei minori.
- La richiesta di attivare i Servizi sociali o sociosanitari per interventi di sostegno, diagnosi e

cura rivolti a minori in condizioni di difficoltà comporta sempre la necessità del confronto con i genitori, o il rappresentante legale del minore, per condividere una linea di azione, responsabilizzare la famiglia ed ottenere il necessario **consenso informato**. Se questo è ottenuto, si può aprire uno spazio protetto di osservazione competente sulla situazione. In alcuni casi la collaborazione con i genitori non è praticabile, per proteggere il minore o per indisponibilità dei suoi familiari; in queste situazioni, si può valutare l'esistenza delle condizioni per una segnalazione ai Servizi sociali. Questa fase intermedia di valutazione può essere svolta in collaborazione con i Servizi sociali, senza bisogno di comunicare dati sensibili del singolo bambino, e quindi senza incidere sul suo diritto alla **riservatezza**.

- È importante che la scuola, a livello di dirigenza, garantisca un effettivo contatto con i servizi del territorio competenti in materia di abuso e maltrattamento dei minori, mantenendo aggiornate e precise le informazioni sul personale sociosanitario operante nelle diverse strutture.
- Dopo che è stata condotta l'analisi del problema con il servizio sociale, dopo l'eventuale incrocio con altre notizie in possesso della rete dei servizi sociali e sociosanitari e a seguito dell'eventuale attivazione di interventi e/o osservazioni più approfondite nell'ambito della quotidiana attività scolastica, gli elementi raccolti potrebbero confermare la fondatezza del sospetto dell'esistenza di una situazione di **maltrattamento** del minore (per la nozione di maltrattamento, e la sua sovrapposizione a quella di "pregiudizio" di cui si è parlato nell'Introduzione alle Schede, si rinvia al Box). In questo caso, anche grazie alla condivisione del problema con la scuola e alla **co-costruzione** del percorso di osservazione e approfondimento del segnale fatta con gli insegnanti, il servizio avrà maggiori elementi per decidere ulteriori misure di sostegno al bambino e/o alla famiglia (principio di beneficenza) e per procedere, se del caso, ad una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, affinché vengano adottati i provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria (principio di legalità), tra cui, per es., l'allontanamento del minore dalla famiglia (art. 333 del codice civile).
- Le segnalazioni alla Procura presso il Tribunale per i minorenni possono tuttavia essere obbligatorie e dover essere fatte anche dalla scuola. Lo prevede l'art. 9.1 della legge 184/1983 per il caso di "abbandono" di un minorenne. La situazione di abbandono si può ritenere equivalente a quella di pregiudizio: sono concetti relativi, che vanno commisurati all'età del minore e alle sue condizioni fisiche, psichiche e sociali. Il dovere di provvedere all'incolumità dei bambini spetta infatti a tutti (v., oltre alla norma appena citata, gli articoli 591 e 593 del codice penale). I servizi sociali e sociosanitari, oltre all'obbligo di segnalare lo stato di abbandono, hanno a propria disposizione anche gli strumenti per provvedere ad un collocamento di emergenza del minore in un luogo sicuro (è il caso descritto all'art. 403 cod. civ.). Se la scuola dovesse riscontrare una situazione di abbandono/pregiudizio, è utile che chieda aiuto ai professionisti del servizio sociale per la formulazione della segnalazione, informandoli nel contempo della situazione affinché possano prendere le misure assistenziali, psico-sociali o sanitarie adatte al caso.
- In quelle situazioni invece in cui gli insegnanti constatino non indizi di un disagio o una situazione di abbandono/pregiudizio, ma evidenza di reato (nell'Appendice sono citati articoli del codice penale che potrebbero avere rilevanza), è obbligatorio che l'insegnante che ha raccolto l'evidenza del reato, con il sostegno del dirigente scolastico (il quale dovrebbe controfirmare l'atto) denunci il fatto all'autorità di polizia giudiziaria oppure direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario (alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni sono invece indirizzate le notizie di reato che coinvolgono un minorenne nel ruolo di autore del presunto reato).
- Il minore vittima del reato sarà naturalmente assistito dai servizi: la necessità di

collaborazione tra scuola e servizi si riproporrà sulla base del progetto educativo e riabilitativo elaborato per il minore. Una volta fatta la denuncia e/o la segnalazione all'Autorità competente, inizierà infatti per scuola e servizi un percorso di lavoro diretto alla **co-costruzione** di un progetto di intervento adeguato al problema, per quanto si manifesta nel contesto scolastico.

Box - Il consenso informato dei genitori

Il rapporto di collaborazione che si costruisce tra scuola e servizi non può prescindere dal consenso informato dei genitori del bambino o del ragazzo e/o di chi esercita la potestà genitoriale sul minore. Nel momento in cui gli insegnanti intercettano delle situazioni di disagio, sono assolutamente liberi di chiedere consulenza ai servizi sociali e/o sociosanitari del territorio e di avviare con loro un percorso di confronto e approfondimento dei segnali raccolti (come suggerito in questi *Orientamenti*), a patto però di non rivelare il nome del minore di cui si sta esponendo la situazione (v. anche l'approfondimento sulla **Privacy**). Una volta avviato, il percorso può seguire più strade:

1. Nella gran parte dei casi, scuola e servizi concorderanno una strategia di azione della scuola mirante a coinvolgere la famiglia, per es. sostenendola nel rivolgersi direttamente ai servizi, allo scopo di fornire al bambino in difficoltà un sostegno psicologico, o per avviare i genitori ad un percorso di aiuto, oppure, nei casi dispersione/evasione scolastica, per aiutare la famiglia a garantire ai figli la frequenza a scuola. In questi casi i genitori saranno i primi destinatari delle azioni intraprese dalla scuola, quindi saranno pienamente informati delle preoccupazioni che la scuola ha rispetto al figlio. Saranno i genitori quindi a richiedere eventualmente il coinvolgimento dei servizi esponendo loro la situazione che riguarda la loro famiglia.
2. Nel caso in cui, grazie anche alla consulenza dei servizi sociali e/o sociosanitari e al percorso condiviso di analisi dei segnali di disagio, gli insegnanti avvertano l'esistenza di una situazione di pregiudizio per il minore tale da doversi procedere al più presto ad una segnalazione alla rete dei servizi di protezione (per es. dinanzi a segnali di preciso e prolungato maltrattamento e/o abuso), la scuola, nell'interesse preminente del minore, è legittimata a far conoscere la situazione ai servizi senza il consenso informato dei genitori (ciò anche per evitare che la richiesta del consenso possa aggravare il rischio in cui il minore si trova, ad es. perché il pregiudizio è causato da membri della famiglia). In questa ipotesi prevale il principio di beneficenza e il preminente interesse del minore.
3. Un caso relativamente frequente è quello in cui la famiglia, pur ripetutamente sollecitata, si rifiuta di collaborare al progetto proposto dalla scuola d'intesa con i servizi, per es. non presentandosi a colloqui o incontri organizzati ad hoc. La scuola segnalerà la situazione specifica ai servizi, affinché questi intervengano per impedire il pregiudizio che il minore sta vivendo, convocando a loro volta la famiglia e, se del caso, adottando le misure di protezione del minore previste dalla legge.
4. Non si richiede il consenso informato dei genitori per operare la denuncia all'autorità giudiziaria di un reato di cui sia vittima il minore (vedi l'approfondimento sull'**Obbligo di denuncia**): se l'insegnante raccoglie direttamente la notizia del reato, egli è tenuto alla denuncia in forza del principio di legalità. Come è specificato nel testo, sarà bene che l'insegnante sia accompagnato in questa azione – che dovrà compiere personalmente nella misura in cui è lui ad aver raccolto la prova di un possibile reato – non solo dal dirigente scolastico, ma anche dai servizi sociali e sociosanitari. Ciò avverrà più facilmente se la collaborazione scuola-servizi è stata già avviata.

In conclusione, se la scuola, in collaborazione con i servizi come sopra descritto, riesce a cogliere i segnali di difficoltà degli alunni e studenti in una logica di prevenzione, risulta ampiamente possibile coinvolgere i genitori nel progetto di lavoro diretto a sostenere la crescita del figlio, e quindi fare in modo che siano i genitori ad accedere direttamente alla rete dei servizi sociali e sociosanitari specifici, oppure usufruire dei servizi con l'accordo dei genitori stessi.

In certi casi ciò risulta impossibile: quando c'è un espresso rifiuto dei genitori a collaborare o vi sia da parte loro una manifesta impossibilità/incapacità di provvedere a quanto necessario al minore, quando le condizioni di rischio per il minore sono dovute proprio all'agire dei genitori, e quindi la richiesta del loro consenso aggraverebbe il pregiudizio. In queste situazioni è possibile per la scuola, nell'interesse preminente del minore, avvalersi del principio di beneficenza e fare intervenire i servizi senza il consenso informato dei genitori. Spetterà ai servizi analizzare le circostanze del caso e agire eventualmente secondo il principio di legalità.

Scuola e servizi: come collaborare

- È opportuno che ciascun servizio sociale e/o sociosanitario che ha la competenza territoriale per la tutela e protezione dei minori presenti periodicamente alle scuole del territorio le modalità di accesso al servizio per questa tipologia di problemi e, in particolare, le modalità attraverso cui la scuola può ricevere consulenza per definire la fondatezza dei segnali di abuso/maltrattamento e supporto per la costruzione della segnalazione o per la redazione della denuncia all'autorità giudiziaria. A tale scopo si suggerisce che il servizio di competenza strutturi una scheda di accesso, sulla scorta di quanto proposto nell'Introduzione alle Schede, con la quale il dirigente scolastico potrà attivare la comunicazione, indicando gli insegnanti di riferimento da contattare.
- Il dirigente scolastico, una volta coinvolto dagli insegnanti nel problema, inoltra la richiesta di consulenza al servizio sociale territoriale e sostiene gli insegnanti nell'eventuale rapporto con l'autorità giudiziaria, compreso nella redazione della denuncia, in particolare firmando o controfirmando gli atti ad essa rivolti.
- In caso di un percorso di consulenza, è opportuno che tra scuola e servizio/servizi si costituisca uno spazio di **co-costruzione** conoscitiva del problema e di analisi dei segnali, per poter condividere, pur nella distinzione di ruoli e competenze, gli interventi di supporto e osservazione condotti con il consenso della famiglia o, se del caso, l'adozione delle misure che prescindono dal consenso della famiglia (collocazioni di emergenza in base all'art. 403 del codice civile o esecuzione di misure giudiziarie) o alla denuncia penale.
- È opportuno che, una volta avviate le misure previste dalla legge in caso di maltrattamento del minore (allontanamento dalla famiglia, collocazione in struttura protetta, altre misure di supporto eventualmente adottate in relazione di fatti penali), scuola e servizi attivino un gruppo di lavoro che condivida la costruzione e la gestione del progetto di tutela e sostegno del bambino o del ragazzo per quanto riguarda la sua vita scolastica.

Scheda 3. Condizioni familiari carenti

Il problema

Alcune delle situazioni di disagio rilevate dagli insegnanti sono riconducibili a situazioni di sofferenza del bambino legate all'ambiente socio-familiare.

Gli strumenti a disposizione per leggere in modo adeguato la complessa realtà odierna sono spesso insufficienti e sempre fatalmente in ritardo sull'evoluzione della società. L'ambiente sociale di oggi è pluralistico dal punto di vista culturale e degli stili di vita. Il pluralismo è certamente un valore, così come sono dei valori la tolleranza e il rispetto per le differenze. Ma il rispetto delle diversità non impedisce che, in un determinato contesto, si possano individuare modi di essere del tessuto familiare di provenienza che appaiono inadeguati o carenti nell'ottica del migliore interesse del bambino e/o del ragazzo. Gli insegnanti sono tra i primi a cogliere indicatori di una attenzione scarsa o sviante prestata al bambino da parte dell'ambiente adulto di riferimento (la famiglia, in primo luogo).

Tali indicatori possono essere:

- alunni con igiene approssimativa, o con un abbigliamento trascurato, oppure, al contrario, fin troppo ricercato e quindi inadatto alle attività scolastiche.
- scarsa autonomia del bambino, o ridotta competenza in attività che "normalmente" si apprendono in famiglia (vestirsi, lavarsi, allacciarsi le scarpe...);
- difficoltà a relazionarsi serenamente con adulti;
- difficoltà a comprendere e rispettare regole di convivenza;
- compiti a casa fatti con sistematica trascuratezza;
- ritardi sistematici nell'arrivo a scuola;
- corredo scolastico incompleto e trascurato.

È chiaro che questi segnali, di per sé, se giustificano percorsi di attenzione a livello scolastico (nei consigli di classe, per es.) o nei rapporti scuola-famiglia, non sollevano l'esigenza di avviare forme di presa in carico presso i servizi. Tuttavia può essere utile che insegnanti e operatori sociali e sociosanitari possano condividere informazioni e processi idonei a promuovere il benessere e l'autonomia dei bambini, anche coinvolgendo le famiglie, in chiave di collaborazione educativa e di prevenzione del disagio.

Ciò vale a maggior ragione, naturalmente, quando il complesso dei segnali fa sospettare che l'impegno scolastico dal ragazzo sia compromesso dalla necessità di sottoporsi a forme di lavoro precoce. Difficili condizioni familiari e lavoro precoce sono infatti tra le cause principali dell'evasione scolastica e, più in generale, della **dispersione scolastica**, intesa in senso esteso. Anche se tali problemi colpiscono soprattutto - nel nostro territorio - le fasce d'età successive, è indubbio che i campanelli d'allarme suonano fin dalla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ed è a tale livello che si deve collocare l'azione preventiva.

Box - Dispersione scolastica

In senso "tecnico", la dispersione scolastica riguarda gli alunni che: (a) si ritirano ufficialmente entro il 15 marzo; (b) non vengono valutati alla fine dell'anno scolastico per assenze dovute a motivi familiari; (c) non vengono valutati per interruzione scolastica in corso d'anno per motivi sconosciuti alla scuola; (d) non vengono valutati perché mai frequentanti, sebbene iscritti. Nel Veneto, queste circostanze coinvolgono numeri ridottissimi di persone. La categoria più diffusa, quella degli alunni formalmente iscritti ma che mai si presentano a scuola, riguarda 4 alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado su diecimila.

In senso più ampio, tuttavia, la dispersione scolastica comprende tutti quei fenomeni che comportano: rallentamento del percorso formale di studio; inadempienze dell'obbligo scolastico; uscite in corso o a fine d'anno prima del raggiungimento del titolo di studio interno ai vari cicli. Il concetto di dispersione scolastica comprende anche l'essere incorsi in ripetenze e bocciature, l'aver effettuato assenze ripetute, frequentare irregolarmente, accedere in ritardo nel ciclo scolastico rispetto all'età normale, avere un basso rendimento e uscire dal percorso scolastico senza che alla

frequenza corrisponda una qualità accettabile di istruzione ricevuta (cfr. A.M. Ajello, A.M. Cetorelli, P. Chiorrini, S. Ferraro, V. Ghione, *Dispersione e dintorni. Glossario*, MIUR-Università di Roma, 2003).

Si tratta quindi di una nozione complessa e multidimensionale, che si manifesta spesso in forme differite: lo svantaggio accumulato alla scuola primaria, per esempio, se non recuperato, si manifesta a distanza di qualche anno con l'abbandono ai primi anni della scuola secondaria di secondo grado.

Che cosa fare

Definire quanto le situazioni prima ricordate, connesse al contesto sociale di provenienza del bambino o ragazzo, rappresentino un "problema" per la sua crescita, è sempre molto delicato, in quanto può comportare esprimere giudizi di valore su realtà sociali, culturali, familiari e personali di cui si sa poco, e comunque e protette dal **diritto di privacy**.

Box - Privacy

Tutti i dati personali possono essere raccolti e trattati da parte degli enti pubblici solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Ciò vale anche per i cosiddetti dati "sensibili", cioè quelli che concernono l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, e i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'individuo. Questi dati inoltre, se raccolti in forma sistematica, devono essere protetti da rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato, ecc.

I dati sensibili, così come quelli di carattere giudiziario, possono dunque essere acquisiti e trattati anche dalla scuola, in modo corretto e per le finalità ammesse dalla legge. Tra le finalità pertinenti, si possono ricordare: favorire l'integrazione degli alunni non cittadini italiani, garantire la libertà religiosa, favorire la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, consentire la valutazione periodica, l'orientamento, la certificazione delle competenze, ecc.

I dati che la scuola gestisce possono essere comunicati anche ad altre amministrazioni. In particolare, il decreto del Ministero della Pubblica istruzione n. 305/2006 (v. soprattutto le schede allegate nn. 4 e 5) dispone che tali dati possono essere trasmessi agli Enti Locali, per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e quindi per tutta l'attività dei servizi sociali, in quanto siano indispensabili all'erogazione del servizio in questione. I dati possono anche essere comunicati ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio, nonché per le misure a favore dell'integrazione delle persone con disabilità (l. 104/1992).

La normativa sulla privacy (dlgs 196/2003), quindi, non ostacola la comunicazione di informazioni tra scuola e servizi; richiede però che i dati oggetto di tali comunicazioni siano acquisiti e gestiti (aggiornati, registrati, confrontati, e anche distrutti quando non più pertinenti) in modo rigoroso e controllato e che siano sempre chiare e legittime le finalità per le quali tali informazioni vengono condivise. La regola pertanto è che tutto ciò che attiene alla sfera personale di una persona, sia essa maggiore o minore d'età, può essere acquisito *unicamente con il consenso* della stessa.

Tra le finalità che consentono lo scambio tra scuola e servizi di informazioni sensibili *senza il previo consenso dell'avente diritto* non rientrano pertanto generiche richieste di collaborazione, non collegate alle specifiche prestazioni che l'ente locale deve erogare indicate nel Decreto citato del 2006. Al di fuori dei casi nominati, per condividere con soggetti esterni i dati sensibili di cui viene a conoscenza, la scuola deve ottenere il consenso di chi ha la rappresentanza del minore.

Naturalmente, se la collaborazione richiesta ai servizi non richiede la messa in comune di dati sensibili relativi a singoli alunni, lo scambio di informazioni "generiche" tra le diverse istituzioni non è illegittimo.

Naturalmente episodi di trascuratezza materiale come quelli ricordati possono essere del tutto insignificanti, se il rapporto complessivo con i genitori è sano; ma non tenere conto di tali situazioni o sottostimarne la portata può far perdere preziose opportunità di intervenire su una situazione che potrebbe rivelarsi di rischio.

Perciò può essere utile:

- discutere delle problematiche di questo tipo all'interno della scuola, sia tra gli insegnanti della classe, sia eventualmente con altri insegnanti della scuola, al fine di mettere meglio a fuoco il problema e soprattutto condividere le ipotesi sulla natura del problema stesso. Anche in questo caso (come segnalato nella Scheda 1), potrebbe essere utile per gli insegnanti potersi confrontare con qualche soggetto esterno all'ambito scolastico, per individuare iniziative che migliorino o almeno rendano possibile il rapporto con le famiglie più difficili da raggiungere;
- promuovere, nei confronti delle famiglie in questione, l'informazione e la sollecitazione ad aderire alle iniziative formative e di socializzazione che il territorio offre sui temi della genitorialità, sulle problematiche educative, ecc.;
- laddove si evidenzino problemi che richiedono la messa in atto di interventi di tipo sociale e/o sociosanitario, è importante coinvolgere il servizio competente sul territorio per la tutela e protezione dei minori, così da approfondire la conoscenza del problema e **co-costruire** un progetto di intervento che coinvolga scuola e servizi, e si estenda a tutte le altre risorse presenti (volontariato, associazionismo, gruppi di famiglie, ecc.). Tali interventi si tradurranno, in molti casi, in misure di supporto alla famiglia (comprese misure di sostegno economico); ma si può pensare anche a interventi socio-assistenziali con ricadute dirette in chiave educativa: assistenza domiciliare fatta da educatori a sostegno del bambino; forme di "doposcuola" gestite dal privato sociale, ecc.. In questi casi è opportuno che la scuola venga coinvolta nei momenti di **monitoraggio** e valutazione e che l'insegnante possa sostenere le misure adottate con opportuni interventi educativi e didattici in classe.

Scuola e servizi: come collaborare

Oltre alle procedure indicate nella **Scheda 1**, che valgono anche per le problematiche presentate in questa Scheda, ogni qualvolta si ravvisa l'opportunità di coinvolgere i servizi sociali e/o sociosanitari del territorio nella messa a punto di un progetto condiviso, può essere utile:

- attivare uno specifico canale di informazione tra scuola/insegnanti e operatori/servizi del territorio a cui fanno capo le iniziative di promozione del benessere e/o di prevenzione del disagio sui temi della genitorialità e delle funzioni educative, o che sono comunque coinvolti nella loro realizzazione. Devono essere identificate le persone di riferimento e si deve curare l'aggiornamento e la completezza delle informazioni;
- fornire alla scuola, da parte dei servizi competenti, adeguato materiale informativo relativo alle iniziative di cui sopra, così che gli insegnanti stessi possano essere messi in condizione di orientare le famiglie ad usufruire di tali opportunità. La scuola può utilmente attivarsi per richiedere ai servizi detto materiale;
- può facilitare la comunicazione tra scuola e servizi il fatto che questi ultimi raggruppino le diverse iniziative rivolte ai genitori in un calendario unificato che copra l'anno scolastico o porzioni significative dell'anno, in modo da poter essere fatte circolare più agevolmente

nelle occasioni di incontro tra insegnanti e famiglie. Il proliferare di volantini o dépliant sulle singole iniziative può infatti ingenerare confusione tra gli utenti del servizio scolastico.

Scheda 4. Classi e alunni "fragili"

Il problema

Il benessere complessivo del bambino e del ragazzo è una componente decisiva del suo successo scolastico. Il "malessere", che un bambino potrebbe vivere in modo più o meno nascosto, si manifesta facilmente a scuola, perché qui condiziona la disponibilità all'apprendimento. La "fragilità" degli alunni sul versante personale e della socialità si traduce in fragilità dei singoli alunni e della classe anche sul piano apprenditivo. La scuola e gli insegnanti si trovano al centro di questa delicata dialettica.

La problematica si presenta nelle forme più varie:

- alunni sempre distratti, che non seguono l'insegnante se non per brevi tratti di attenzione;
- alunni svogliati, che non amano la scuola;
- alunni che si impegnano nello studio solo il minimo indispensabile, ostentando disinteresse per ogni attività proposta;
- alunni che non partecipano alle attività educative di gruppo o che vi prendono parte senza alcun entusiasmo;
- alunni che, semplicemente, sembrano avere capacità intellettuali inadatte all'impegno scolastico;
- alunni facilmente preda di forme di dipendenza "mentale" indotte da TV, telefoni cellulari, iPod, ecc., a tutto discapito dell'impegno scolastico.

Ogni insegnante ha coltivato almeno una volta l'idea che gli scarsi risultati scolastici raggiunti da alcuni alunni non dipendano solo da carenze nell'offerta o nella metodologia educativa, ma possano essere imputati a qualche disagio, ad un malessere individuale o sociale che debba essere "curato" con interventi extrascolastici.

La sofferenza che si percepisce negli alunni e che la scuola non risolve, ma anzi sembra aggravare, si proietta anche sugli insegnanti, creando una spirale negativa di difficoltà crescenti che talvolta si allarga da una classe all'altra, fino a coinvolgere un'intera scuola.

Che cosa fare

Si tratta del profilo problematico forse più vicino alla dimensione pedagogica propria della scuola. Sono insomma questi i problemi che spetta alla scuola trattare, senza pretendere di delegarne la soluzione ad agenzie esterne, ma rafforzando la formazione e la professionalità dei docenti, qualificando la propria azione pedagogica, aggiornando i contenuti dell'insegnamento.

Non si può tuttavia tralasciare la circostanza che il malessere che l'alunno vive a scuola possa effettivamente essere il sintomo di un disagio più profondo. Operare per motivare cognitivamente il bambino serve non solo a migliorare il rendimento scolastico, ma anche a prevenire l'insorgere, negli anni, soprattutto in età adolescenziale, di problematiche con diretto impatto sulla salute (tossicodipendenze, disturbi psicologici o dell'alimentazione, comportamenti a rischio ecc.). L'ambiente della scuola ha un peso molto importante nell'acquisizione di stili di vita sani e corretti. I passaggi suggeriti nella **Scheda 1** possono essere ripresi anche riguardo a queste situazioni. In particolare, si possono sottolineare i seguenti aspetti:

- Si ribadisce l'importanza di condividere tra insegnanti le informazioni sulle diverse

situazioni significative che interessano le classi, attivando forme di osservazione individualizzata e di gruppo;

- Grande valore va attribuito alla prassi di **co-costruire** tra colleghi una conoscenza approfondita del problema, nei suoi aspetti pedagogici e negli eventuali risvolti psicosociali, attivando a tale riguardo un gruppo di lavoro scuola-servizi. Quest'ultimo potrebbe essere previsto e dotato di risorse nell'ambito del Piano di Offerta formativa. Compito del gruppo di lavoro è quello di elaborare e attuare progetti a livello individuale e di classe, nel rispetto delle diverse competenze e professionalità. Alcune figure professionali presenti all'interno della scuola, almeno in alcune realtà del Veneto, come gli psicopedagogisti, si sono dimostrate particolarmente efficaci nel promuovere e nel realizzare interventi in questo ambito.
- Si può sottolineare in questa sede l'importanza di dare il giusto risalto al gruppo-classe. È infatti la classe la dimensione in cui si manifesta il "disagio cognitivo" dei singoli alunni; è pertanto a livello di gruppo-classe che dovranno essere attuate in via privilegiata le strategie di contrasto e di recupero.

Scuola e servizi: come collaborare

Anche in questo caso, si può rinviare ai passaggi metodologici identificati nella **Scheda 1**. In particolare, si evidenziano i seguenti punti:

- L'avvio della collaborazione tra la scuola e il sistema dei servizi sociali e sociosanitari del territorio potrebbe avvenire a seguito dell'invio di una scheda di accesso, debitamente compilata e sottoscritta dal dirigente scolastico, all'operatore dei servizi identificato come il punto di contatto competente;
- un gruppo di lavoro scuola-servizi attivato sul caso (attivato e non creato ad hoc: la sua presenza potrebbe infatti essere prevista nel POF della scuola) dovrebbe preoccuparsi di **co-costruire** il progetto di intervento. Fulcro di quest'ultimo è il gruppo classe, piuttosto che il singolo o i singoli alunni che si presentano come particolarmente fragili.
- Un apporto positivo specifico che i servizi possono offrire in questi casi consiste nell'aiutare le scuole a mettersi in rete tra di loro e con le altre agenzie educative e formative del territorio, allo scopo di migliorare la qualità della propria presenza educativa e culturale. È ormai una prassi consolidata tra le scuole quella di costituire reti, più o meno strutturate, per l'educazione alla salute, l'educazione interculturale, l'educazione musicale, l'educazione ai diritti umani, l'educazione alla partecipazione e i consigli comunali dei ragazzi, ecc. Per costituire e mantenere attive tali reti, le risorse organizzative e finanziarie dell'istituzione scolastica spesso non sono sufficienti. È allora l'ente locale che potrebbe farsi carico di sostenere queste attività, offrendo anche gli opportuni apporti di competenze tecniche, culturali, ecc. Queste forme di collaborazione interistituzionale andrebbero formalizzate attraverso protocolli, memorandum, intese, ecc.

Scheda 5. Inserimento dei bambini/ragazzi stranieri di recente arrivo

Il problema

L'alunno straniero non rappresenta di per sé un "problema" per la scuola. Casomai è una sfida educativa che la scuola deve accogliere. La condizione di "non italiano" di cui è portatore l'alunno può tuttavia mettere in difficoltà gli insegnanti, suscitando interrogativi e, talvolta, facendo sorgere delle situazioni di disagio nell'ambiente scolastico. In alcuni casi si rischia di confondere e

mescolare le (ovvie e superabili) difficoltà che derivano al bambino o ragazzo dall'appartenere ad una cultura diversa da quella del posto (per lingua e costumi), con problematiche di tipo socio-familiare o personale-psicologico.

- Un gruppo di problemi si ricollega al primo ingresso a scuola dei bambini e/o ragazzi di origine straniera. L'azione della scuola deve tener conto di variabili quali il modo in cui sono arrivati in Italia; lo status di immigrati "regolari" o "irregolari" dei loro genitori; la loro età, il percorso scolastico pregresso (quali documenti lo attestano, in quale classe vanno inseriti...); la necessità di predisporre un particolare supporto linguistico, ecc.
- Un secondo gruppo di questioni va ricondotto alla frequenza scolastica. Questa può essere irregolare o saltuaria, connessa alla bassa o alta considerazione di cui gode la scuola nelle diverse culture. La discontinuità può dipendere anche da fattori pratici, come la comprensione, da parte della famiglia, delle regole di funzionamento della scuola italiana. Oppure può essere condizionata dal rapporto con i paesi di origine: periodici rientri in patria possono essere causa di interruzioni nella frequenza. Infine, la necessità di aiutare in casa o di lavorare in età precoce (specie ora che l'obbligo scolastico è stato innalzato a 16 anni), può provocare scarsa affezione alla scuola o l'abbandono scolastico.
- Un terzo gruppo di problemi va ricondotto all'esperienza in classe, con i compagni, con gli insegnanti, con il sistema scuola. Difficoltà possono presentarsi durante momenti come la mensa, la ricreazione, le gite, le uscite, le feste. In queste situazioni si presentano maggiormente le differenze di tipo culturale, in materia, per es., di rappresentazioni dei ruoli maschili e femminili; rapporto con l'autorità; relazioni tra pari; prescrizioni religiose; regole e abitudini nel campo dell'alimentazione, dell'igiene, dell'abbigliamento, ecc.
- Possono riscontrarsi anche problemi di natura economica, che incidono non poco sulla possibilità del bambino/ragazzo straniero di partecipare alla vita sociale della classe (ridotta disponibilità a festeggiare compleanni o altri momenti di socializzazione).
- Trasversalmente a queste tipologie di "problemi" si inserisce lo scoglio linguistico: come entrare in relazione con l'alunno e favorire il suo apprendimento in un contesto linguistico che non conosce e/o gli è totalmente estraneo? Come comunicare con la sua famiglia stante la difficoltà di parlarsi? A volte è proprio il figlio in età scolare l'unico membro della famiglia che ha acquisito dimestichezza con la lingua italiana, e si trova a fare da interprete tra gli insegnanti e i genitori: come procedere, considerando che l'oggetto della comunicazione tra scuola e famiglia è il figlio stesso, il suo modo di stare a scuola, i bisogni che ne scaturiscono?
- Infine, un nucleo ulteriore di problematiche riguarda le situazioni in cui alla difficoltà dell'essere straniero si sommano problemi familiari e/o psicologici, oppure difficoltà scolastiche preesistenti. Come leggere gli eventuali segnali di trascuratezza che sconfina nel maltrattamento, di aggressività che sconfina nel bullismo, di deprivazione culturale che può essere anche psicologica? Come questa lettura può/deve tener conto dell'essere straniero? E fino a che punto?

Che cosa fare

Per poter individuare il "che fare" nell'ambito scolastico è opportuno distinguere tra le diverse tipologie di difficoltà:

- Rispetto al gruppo di problemi inerenti il primo inserimento dei bambini/ragazzi a scuola è opportuno rifarsi alle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" del Ministero dell'Istruzione di febbraio 2006 e agli altri documenti normativi (v. **Appendice, Allegato 5**) che indicano come comportarsi in merito a iscrizione, documentazione ecc.

- Relativamente alle difficoltà inerenti la frequenza scolastica, il rapporto con la scuola intesa come contesto sociale, oppure i problemi collegati alla lingua, diventa cruciale mettere a fuoco, insieme ai colleghi, attraverso modalità di **co-costruzione** analoghe a quelle illustrate nella **Scheda 1**, la natura e le dimensioni dei problemi che si presentano, circoscriverli e soprattutto differenziare tra un problema e l'altro.
- Se si tratta di affrontare il deficit linguistico dell'alunno, la strada per una soluzione va ricercata senz'altro all'interno del contesto scolastico: è infatti la scuola l'istituzione tenuta ad attrezzarsi in proprio per favorire l'apprendimento della lingua italiana. In questi casi insegnanti e dirigente potranno, con le proprie risorse, progettare laboratori, lezioni e/o altre occasioni didattiche per facilitare nei bambini/ragazzi l'apprendimento dell'italiano. Va peraltro ricordato che in molti territori, gli enti locali offrono alle scuole la possibilità di avvalersi, nei primi tempi dell'inserimento del minore, di mediatori linguistici.
- Per quanto invece riguarda il rapporto con le regole scolastiche, la vita sociale nell'ambito scolastico, il rapporto con i pari, la comunicazione con la famiglia, diventa cruciale potersi avvalere della figura del mediatore culturale. Il suo ruolo fondamentale è infatti appunto quello di facilitare il rapporto tra le culture, e quindi circoscrivere la possibilità di equivoci e distorsioni comunicative tra scuola e famiglia, tra allievo e contesto scolastico. Il mediatore – risorsa generalmente messa a disposizione dall'ente locale – può essere un partner fondamentale per comunicare e comprendere alcuni dei comportamenti/atteggiamenti del bambino/ragazzo e della sua famiglia. In questo modo si riduce il rischio di attribuire a quanto accade significati fuorvianti, leggendoli esclusivamente con le categorie culturali italiane o della comunità locale, e non anche con quelle del paese di origine.
- Nel caso in cui, dopo un'attenta valutazione del gruppo docente, emergessero difficoltà imputabili a condizioni socio-familiari o personali-psicologiche che vanno al di là della condizione di straniero, valgono le indicazioni descritte nelle altre Schede che trattano le diverse tipologie di problemi e quindi le modalità di **co-costruzione** e collaborazione con la rete dei servizi lì indicate. In questi casi occorre porsi il problema del sostegno all'alunno e alla sua famiglia nella fruizione dei servizi che si rivolgono a tutti i minori. Rimane fondamentale la funzione del mediatore per far sì che l'insieme dei servizi esistenti rappresenti un aiuto effettivo anche per questi bambini/ragazzi e per le loro famiglie.

Scuola e servizi: come collaborare

- All'inizio di ogni anno scolastico è necessario che ciascun ente locale che ha la competenza di favorire la presenza sul territorio di mediatori linguistici e di mediatori culturali, (art. 40 comma 1 della legge 40 del 1998 sull'immigrazione), presenti alle scuole le diverse possibilità di avvalersi di queste risorse e le procedure per accedervi.
- È opportuno che ciascun dirigente scolastico si informi, presso gli enti locali del territorio, dei servizi di mediazione culturale di cui la scuola può avvalersi nel rapporto con gli alunni e le famiglie straniere, fermo restando che, come precisano le citate "Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri", la "funzione di mediazione è compito generale e prioritario della scuola stessa".
- È opportuno considerare il mediatore un partner alla stregua degli operatori dei servizi sociali e sociosanitari della rete territoriale, e quindi avviare tra docenti e mediatore un gruppo di lavoro per la messa a punto del progetto, il monitoraggio periodico e la verifica dello stesso.
- Per tutti i problemi trattati nelle altre Schede le modalità di collaborazione con i servizi sociali e sociosanitari rimangono le medesime, con l'accortezza di inserire il mediatore nel gruppo di lavoro.

Parte seconda

La condizione dell'infanzia, la scuola, il territorio: risorse e responsabilità nella tutela e nella rappresentanza dei bambini e degli adolescenti

Questa Seconda Parte integra le Schede presentate nella Prima Parte, cercando di rappresentare, in forma necessariamente schematica, il contesto istituzionale in cui si colloca l'azione integrata di scuola e servizi illustrata nelle Schede. Si procederà prima a descrivere i vari soggetti della rete territoriale di tutela dei minori d'età, poi a evidenziare i rispettivi ambiti di responsabilità.

Operatori della scuola e dei servizi sociali sono invitati a mantenersi informati sulle rispettive articolazioni strutturali e operative, in modo da attuare effettivamente i suggerimenti metodologici avanzati nella Prima Parte.

1. Le risorse, ovvero i soggetti da mettere in rete e le rispettive responsabilità

La protezione e la tutela dei minori di età compete a vari soggetti - istituzionali e non - che sono chiamati ad agire in rete e ad integrare così le loro diverse competenze, nell'adempimento delle responsabilità loro attribuite dalla legge.

Il mondo della scuola è osservatorio privilegiato della condizione dei bambini e degli adolescenti e, pertanto, si inserisce di diritto in questa rete, con le proprie responsabilità e le proprie risorse.

Gli attori principali di questo sistema sono qui di seguito brevemente presentati. Per una presentazione più articolata di tali soggetti (escluso lo specifico del mondo della scuola) si rinvia al Primo capitolo delle **Linee guida regionali per gli operatori dei servizi sociali e sociosanitari** (*La cura e la segnalazione. Le responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Veneto*, 2008).

I bambini, gli adolescenti e le loro famiglie

Il minore di età che vive una situazione di disagio (nel senso più ampio del termine, che va dalle difficoltà più semplici ai "gravi pregiudizi") è il protagonista di ogni intervento di protezione che lo riguarda. L'intervento va costruito a sua misura e con la sua collaborazione. Egli è, infatti, la risorsa prima e più importante da attivare per il ristabilimento di una situazione di benessere o per la prevenzione di un rischio di pregiudizio.

Il coinvolgimento della sua famiglia è fondamentale sia per la piena comprensione della situazione vissuta dal minore, sia per la progettazione e realizzazione dell'intervento di aiuto e/o protezione del bambino o ragazzo. Ciò implica che tali interventi, salvo specifici casi di particolare gravità in cui richiama l'azione dell'Autorità giudiziaria, devono essere realizzati con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale.

I soggetti della scuola

La scuola è un'istituzione diversificata per ordini che seguono la crescita degli alunni. Ciascun ordine presenta caratteristiche organizzative proprie per venire incontro alle esigenze specifiche

dell'età. I primi tre ordini di scuola – la **scuola dell'infanzia**, la **scuola primaria** e quella **secondaria di primo grado**, sono spesso raggruppati in **Istituti Comprensivi**, che prevedono, quindi, un'unica dirigenza pur mantenendo specificità proprie. Esistono ancora, d'altra parte, sul territorio della Regione, diverse **Direzioni Didattiche** (che comprendono scuola dell'Infanzia e scuola Primaria) e **Scuole Secondarie di primo grado** (le “scuole medie”) come istituzioni separate. Anche la **Scuola Secondaria di secondo grado** presenta situazioni diversificate sul territorio: spesso si incontrano Istituti Superiori che comprendono differenti tipologie di scuola; in comune hanno comunque il fatto di rivolgersi alla stessa fascia di età. Questi Orientamenti tuttavia fanno riferimento solo ai primi tre ordini di scuola (**primo ciclo**) e non approfondiscono le problematiche degli adolescenti ultra-quattordicenni.

In relazione ai temi trattati in questi Orientamenti (rilevazione di problemi o difficoltà di singoli o di gruppi-classe, segnalazione di situazioni di rischio, ecc.) le scuole hanno attivato diverse strategie e sviluppato prassi ricche e diversificate, di cui non è possibile dare conto in modo esaustivo. In estrema sintesi si possono richiamare le seguenti modalità d'azione:

- Collegamenti più o meno strutturati con le Aziende Ulss, con gli Enti Locali, con specialisti esterni privati, con il Pubblico Tutore dei minori, sia direttamente da parte dei singoli insegnanti o del dirigente scolastico, sia attraverso una specifica figura incaricata (cosiddetto *Funzione strumentale*) ;
- In tutti gli ordini di scuola possono infatti essere attivate delle figure, scelte dal Collegio Docenti fra gli insegnanti dell'Istituto sulla base di un progetto specifico, chiamate **Funzioni Strumentali**, il cui compito è di perseguire specifiche finalità previste dal **Piano dell'offerta formativa (POF)** d'Istituto. Le problematiche che vengono affrontate in questi Orientamenti rientrano tra le competenze della Funzione Strumentale che si occupa delle varie forme di “disagio”; qualche volta la denominazione di questa funzione strumentale richiama i diritti del bambino o il benessere del bambino. In ogni caso si tratta di una figura istituzionale che ha un compito di collegamento con le strutture sociosanitarie o specialistiche, nonché quello di coordinare le diverse tipologie di intervento con l'azione didattica.
- Nelle scuole ed Istituti del primo ciclo di istruzione sono presenti a volte, più o meno spesso secondo i territori, figure di insegnanti distaccate parzialmente o totalmente dall'attività in classe e a cui sono affidate funzioni **psicopedagogiche**. Si tratta di insegnanti con competenze riconosciute e certificate, con laurea specifica, che hanno il compito di raccogliere le esigenze relative al “disagio” scolastico di varia natura; di curare le relazioni fra famiglia, alunni ed insegnanti; di fornire aiuto e supporto ai docenti nella predisposizione di specifici interventi didattici e di segnalare alle Ulss o alle istituzioni competenti gli eventuali problemi specifici, seguendo quindi il percorso di aiuto e coordinando le varie componenti che interagiscono. Lo psicopedagogo ha quindi la possibilità di osservare una molteplicità di aspetti e di intervenire in modo mirato nelle relazioni.
- Nelle scuole secondarie, soprattutto in quelle di secondo grado ma anche in talune scuole del primo ciclo, si incontra spesso il servizio **C.I.C. - Centro di Informazione e Consulenza**. I CIC sono nati come strutture formate da personale interno alla Scuola, a volte integrate da personale esterno competente in campo psicopedagogico. Negli anni la struttura si è sviluppata in modo diversificato. Attualmente si incontrano **diverse tipologie di C.I.C.**:
 - In alcuni casi il CIC offre servizi attuati esclusivamente da uno o più docenti della Scuola che gestiscono uno “sportello di ascolto” ed elaborano progetti inerenti le problematiche che emergono dalle tre componenti scolastiche: studenti, genitori e docenti.

- In altri casi il CIC consiste in un servizio di ascolto gestito da uno psicologo o un educatore dell'Asl, a cui si possono affiancare attività programmate nelle classi o nelle assemblee di Istituto.
- Un terzo tipo di CIC prevede un servizio misto, gestito sia da docenti interni che da personale specializzato esterno, fornito dalle Aziende Ulss o da liberi professionisti, talvolta su base sostanzialmente volontaria.

Un docente assicura il coordinamento tra i diversi professionisti impegnati nelle attività del CIC.

I soggetti del territorio: Gli Enti locali, le Aziende Ulss

I Comuni

La titolarità della tutela dei minori spetta ai Comuni, che possono però delegare alle Aziende ULSS le funzioni in campo sociale.

Per favorire l'integrazione dei servizi ad un livello territoriale adeguato, la Regione del Veneto favorito la delega delle funzioni sociali dai Comuni alle Aziende ULSS e, più recentemente, ha sostenuto forme di associazione fra Comuni per una gestione più efficiente di tali servizi.

La delega può essere totale (funzioni di gestione amministrativa e funzioni tecnico professionali di valutazione e presa in carico) o parziale, quando le funzioni amministrative rimangono al Comune.

Nelle materie delegate i Comuni stabiliscono le priorità d'intervento, conferiscono le relative risorse e verificano il conseguimento dei risultati con gli strumenti della programmazione locale.

L'esercizio o meno della facoltà di delega (o di associazione) da parte dei Comuni ha portato alla formazione di situazioni territoriali diversificate. Spesso sono dei protocolli territoriali a declinare nello specifico la divisione delle competenze. Le istituzioni scolastiche, quindi, a seconda dell'area in cui si trovano, dovranno relazionarsi talvolta con i servizi sociali comunali, altre volte con i servizi dell'Azienda sociosanitaria.

È opportuno pertanto che i responsabili degli Enti locali e dell'Azienda sociosanitaria provvedano a presentare alle scuole del territorio lo specifico assetto organizzativo dei servizi sociali e sociosanitari del territorio e le rispettive competenze/responsabilità per la protezione dell'infanzia, con particolare attenzione ai canali e alle modalità di accesso.

Le Aziende Ulss

Sono di competenza dell'Azienda Ulss gli interventi sanitari e sociosanitari diagnostici e terapeutici rivolti sia al minore che alla sua famiglia.

L'Azienda Ulss assicura, inoltre, come è stato detto sopra, la programmazione, la progettazione e la gestione dei servizi sociali, in relazione alle deleghe conferite dai Comuni e sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci.

I soggetti dell'accoglienza

Quando un bambino o un adolescente viene temporaneamente allontanato dalla sua famiglia, la legge prevede che sia accolto da una famiglia affidataria; quando ciò non è possibile, dispone il suo inserimento in una comunità di accoglienza. La scuola potrà quindi doversi relazionare con i genitori affidatari o con il responsabile o gli educatori della comunità. I diritti dei bambini e ragazzi allontanati, per qualsiasi motivo, dalla propria famiglia o privi di genitori, sono protetti dall'azione dei professionisti che operano all'interno dei servizi sociali e/o sociosanitari e garantiti da ulteriori specifiche istituzioni.

Famiglie affidatarie e affidatari

La legge stabilisce che il minore di età allontanato sia affidato "ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno" (art. 2, comma 1, L. 184/83).

Le famiglie affidatarie e gli affidatari sono dunque soggetti disponibili ad accogliere temporaneamente bambini e ragazzi all'interno di progetti predisposti e realizzati con i servizi sociali e finalizzati, per quanto possibile, al recupero delle funzioni genitoriali e di cura della famiglia di origine. I rapporti del minore con la famiglia d'origine, salvo precisa diversa disposizione, non solo non vengono interrotti, ma devono essere favoriti.

La famiglia affidataria o l'affidatario che accoglie il minore deve provvedere alla sua cura, educazione e istruzione. Sono costoro che accompagnano il minore nella quotidianità della vita sociale e scolastica. Poiché tuttavia non sono titolari della responsabilità genitoriale, sulle questioni più rilevanti decidono i genitori o, se nominato dal giudice, il tutore. (Sul tutore v. la sezione successiva).

Si precisa che un minore può essere anche affidato direttamente dal genitore ad un parente prossimo (entro il quarto grado).

Comunità di accoglienza

La comunità di accoglienza svolge le medesime funzioni della famiglia affidataria. Sono, pertanto, gli operatori/educatori della comunità che mantengono i rapporti ordinari con la scuola e con i servizi. Rimangono anche in questo caso in capo ai genitori esercenti la potestà o al tutore le decisioni più importanti.

La normativa regionale del Veneto varie tipologie di comunità: comunità educativa per minori, comunità educativa per minori con pronta accoglienza, comunità educativa diurna per minori/adolescenti, comunità educativo-riabilitativa per preadolescenti/adolescenti, comunità educativa mamma-bambino, comunità familiare, comunità familiare mamma-bambino.

Le comunità devono essere autorizzate e accreditate sulla base dei requisiti e degli standard stabiliti dalla Regione.

Il tutore legale

Il minore che non ha più i genitori o i cui genitori si sono visti sottrarre la potestà genitoriale, è rappresentato da un tutore. Di solito si tratta di un parente del minore, ma l'autorità giudiziaria (giudice tutelare o, talvolta, tribunale per i minorenni: v. oltre) può decidere di attribuire tale funzione ad un adulto che non ha legami di parentela con il minore. Anche il tutore legale – di cui si parlerà anche nella prossima sezione – è tra le figure che rappresentano il minore con cui gli operatori scolastici possono dovere interagire.

Il tutore è responsabile della cura del minore d'età, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni. Tra le competenze del tutore non rientra invece l'accudimento quotidiano del minore, che spetta alla famiglia affidataria o alla comunità di accoglienza.

Il tutore svolge le sue funzioni secondo le prescrizioni del giudice e si relaziona principalmente con il servizio sociale che segue il minore. Il tutore inoltre si coordina con la comunità di accoglienza o la famiglia affidataria, affiancandola per le decisioni più importanti o che hanno comunque conseguenze legali. Il tutore fa partecipare il minore d'età alle decisioni che lo riguardano, in modi adeguati alla sua età e maturità, e si fa suo portavoce per tutelarne gli interessi e difenderne i diritti.

La Regione del Veneto

Le principali funzioni della Regione in materia di protezione e cura dei minori di età sono le seguenti:

- stabilire l'indirizzo e la programmazione dei servizi sociali e sociosanitari (la Regione, ad esempio, ha istituito i cinque centri del Veneto per il trattamento delle situazioni di abuso sessuale e grave maltrattamento);
- garantire e controllare la qualità dell'assistenza sociale e sociosanitaria fornita dai servizi

territoriali;

- effettuare il monitoraggio sulle comunità di accoglienza e sui minori d'età accolti, così come sui minori in affidamento familiare su decreto del Tribunale per i minorenni.

Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto

Il Pubblico Tutore dei minori è un'istituzione indipendente di promozione e tutela dei diritti dei minori di età. In Italia opera nel Veneto e in alcune altre Regioni.

Il Pubblico Tutore dei minori non esercita la tutela giurisdizionale dei diritti, che è di competenza dell'Autorità Giudiziaria, né esercita funzioni assistenziali, proprie dei servizi sociali, ma opera al confine tra questi due ambiti.

La legge regionale n. 42/88 assegna al Pubblico Tutore dei minori del Veneto le seguenti funzioni:

- sensibilizzazione, formazione, selezione di persone disponibili ad assumere la tutela legale di un minore di età. A tal fine è stato predisposto il Progetto Tutori che ha permesso la creazione di una banca dati di volontari formati e messi a disposizione dei giudici.
- vigilanza sull'assistenza prestata ai minori d'età che vivono fuori della propria famiglia;
- collaborazione per la promozione di iniziative per prevenire e trattare l'abuso e il disadattamento;
- promozione di una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- elaborazione di pareri sulle proposte leggi e atti di governo regionale riguardanti i bambini;
- "ascolto" di situazioni segnalate da singoli, associazioni, servizi territoriali, scuole, ecc., riguardanti situazioni di mancata realizzazione dei diritti del fanciullo. L'Ufficio del Pubblico Tutore svolge un'azione di orientamento, di consulenza, di composizione e mediazione dei conflitti e, se necessario, segnala il caso alle autorità amministrative o giudiziarie di competenza affinché contribuiscano alla sua risoluzione.
- segnalazione alle competenti amministrazioni dei fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.

L'Autorità Giudiziaria

Le competenze spettanti all'Autorità Giudiziaria per la tutela dei minori di età sono distribuite tra vari soggetti: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il Tribunale per i minorenni, il giudice tutelare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, il Tribunale ordinario.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

La Procura minorile ha sede presso il Tribunale per i Minorenni e, come quello, ha competenza regionale. Le sue principali responsabilità sono le seguenti:

- Riceve le denunce di reati commessi da minorenni, svolge le indagini preliminari e richiede l'archiviazione del caso, oppure esercita l'azione penale davanti al Tribunale per i minorenni;
- Valuta le segnalazioni di situazioni di pregiudizio o di abbandono di minore di età che vengono inviate dai servizi sociali, dalle forze dell'ordine o da altri soggetti (cittadini e volontariato sociale), finalizzate alla tutela civile del bambino o ragazzo;
- se ne ravvisa le condizioni, dà seguito alle segnalazioni ricevute richiedendo, tramite ricorso, al Tribunale per i minorenni di pronunciarsi adottando misure quali la dichiarazione dello stato di adottabilità, la decadenza, sospensione o limitazione delle responsabilità genitoriali, l'allontanamento del bambino dalla residenza familiare, ecc.. In particolare, se c'è stato un intervento di protezione attuato dalla pubblica autorità in base all'art. 403 codice civile (collocamento di emergenza in luogo sicuro di un minore), il Procuratore richiede al Tribunale un provvedimento urgente di allontanamento del minore dalla residenza familiare. In ogni caso, il Procuratore comunica al servizio segnalante le iniziative intraprese oppure le motivazioni del mancato ricorso.

- Se è stato commesso un reato a danno del minore ad opera di un adulto, inoltra la documentazione alla competente Procura presso il Tribunale ordinario.
- Il procuratore, inoltre, può segnalare all'Ufficio del Pubblico Tutore situazioni particolarmente complesse per le quali ravvisa l'opportunità di attivare forme di mediazione e/o facilitazione.
- Spetta alla Procura effettuare o disporre, ogni sei mesi, ispezioni nelle comunità di accoglienza o condurre ispezioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Il Tribunale per i minorenni

È il principale organo giudiziario di tutela dei minori. Ha competenza su tutto il territorio regionale per le questioni civili e amministrative attinenti ai minori e per quelle penali quando il minore è autore di un reato.

Il Tribunale decide sui ricorsi presentati dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o dalle parti private legittimate. In particolare, dichiara lo stato di adottabilità; pronuncia la decadenza, la sospensione o la limitazione delle responsabilità genitoriali; dispone l'allontanamento dalla famiglia di un minore che si trovi in una situazione pregiudizievole, ecc.. Il Tribunale giudica i minori d'età accusati di aver commesso un reato e adotta le misure penali previste dalla legge.

Il giudice tutelare

Presso ogni Tribunale ordinario c'è un magistrato che svolge anche il ruolo di giudice tutelare. Le sue principali competenze, in relazione ai minori d'età, sono:

- nominare il tutore legale e sovrintendere alla tutela;
- rendere esecutivo l'affido familiare o l'inserimento in comunità tutelare disposto dal servizio sociale con il consenso dell'esercente la potestà e vigilare sull'affido per i primi due anni (poi la competenza passa al Tribunale per i minorenni).

La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario

Quando un adulto viene accusato di aver commesso un reato in danno di un minore di età, l'azione penale è di competenza della Procura ordinaria, che segnala la situazione alla Procura minorile se ravvisa gli estremi per intervenire sulla tutela civile del minore d'età.

Il Tribunale ordinario

Tra i suoi compiti:

- in sede civile, decidere sull'affidamento dei figli minori in caso di separazione o divorzio dei genitori coniugati e sulle questioni economiche relative ai minori;
- in sede penale, giudicare un maggiorenne accusato di un reato in danno di un minore d'età.

2. Il ruolo dei rappresentanti dei minori

L'orientamento culturale e giuridico italiano, in sintonia con la più avanzata cultura internazionale dell'infanzia, riconosce ai bambini ed ai ragazzi un insieme di diritti pensati come condizioni di base per favorire uno sviluppo psicologico e sociale soddisfacente. Queste condizioni possono trovare la loro realizzazione più semplice nell'ambito della **famiglia** di origine.

Nelle situazioni considerate fisiologiche, le relazioni affettive, la cura della quotidianità e la responsabilità legale si intrecciano tra loro caratterizzando le relazioni tra genitori e figli nella loro pienezza. Tuttavia, la trasformazione sociale della famiglia, con le sue forme di disgregazione e ricomposizione, e l'incidenza di **crisi o fallimenti nel ruolo genitoriale**, con i relativi interventi di protezione sociale e tutela giudiziaria, portano per un certo numero di minori alla creazione di configurazioni complesse nelle loro relazioni familiari.

I minori d'età, pur essendo titolari di diritti personali, non sono tuttavia nella piena condizione di realizzarli autonomamente o di esigerne il rispetto in prima persona. L'attenzione al rispetto dei diritti di un minore è compito dell'adulto che ne ha l'affidamento. Compatibilmente con le capacità

proprie di ciascuna fase evolutiva, l'adulto assiste il minore d'età nella migliore realizzazione dei propri diritti, facendosene mediatore, senza sostituire la propria volontà a quella del bambino o adolescente. Questo ruolo di mediazione è affidato di consueto alla coppia genitoriale.

Nel contatto con le istituzioni educative e di cura, assume particolare rilievo il problema della **rappresentanza legale dei minori**: la responsabilità condivisa dalla coppia genitoriale può disgiungersi oppure articolarsi in figure estranee al rapporto di filiazione, seguendo le vicende dei fallimenti nelle relazioni di coppia oppure i percorsi di protezione sociale dei minori. In altre parole, non sempre la coppia dei genitori ha la completa rappresentanza legale del figlio: questa può essere esercitata disgiuntamente dai due genitori o essere condivisa con altri soggetti. Per semplicità espositiva, proponiamo di distinguere il tema generale del rapporto con chi ha la responsabilità dei minori in due ambiti principali di problemi: la coppia genitoriale e gli interventi di protezione dei minori.

La rappresentanza del minore d'età

Ogni operatore appartenente ad istituzioni educative, sociali o sanitarie che assume un compito nei confronti di un minore ha due interlocutori essenziali: il minore stesso e i suoi rappresentanti legali. **Ogni attività si basa sulla condivisione delle finalità, delle iniziative e dei metodi utilizzati.** Questo orientamento, chiamato anche **principio di beneficenza**, implica, in particolare, che i rappresentanti del minore d'età diano il proprio **consenso, informato e consapevole**, agli interventi proposti e attuati dagli operatori professionali. Questa condivisione delle linee d'azione da intraprendere si perfeziona attraverso un insieme di procedure di informazione e autorizzazione.

Il principio tuttavia raggiunge il suo limite quando si avverano due condizioni: a) i diritti del minore appaiono violati e b) non è possibile stabilire un intervento condiviso con i rappresentanti del minore. In questi casi, **prevalge l'interesse superiore dei minori** ed è necessario avviare iniziative di protezione anche senza il consenso dei rappresentanti del minore. Poiché queste iniziative vanno ad incidere sulle prerogative dei rappresentanti dei minori (ad esempio i loro genitori), esse si svolgono in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, secondo quello che è stato chiamato **principio di legalità**.

Contemperare le esigenze della beneficenza e della legalità nel rapporto con i minori è un compito delicato che richiede una stabile collaborazione tra istituzioni ed una attenta declinazione nelle diverse aree problematiche dell'età evolutiva. Le **Schede** di questi *Orientamenti* offrono alcune indicazioni a questo proposito.

La rappresentanza dei minori è, nella maggior parte dei casi, una responsabilità assunta da più di una persona, ad esempio due genitori. In alcune occasioni, questa pluralità si amplifica ripartendo la responsabilità dei minori tra genitori, servizi sociali e/o sociosanitari, tutori legali volontari, famiglie affidatarie. Questa **pluralità di interlocutori** deve essere rispettata e non può sempre essere evitata concentrando le comunicazioni e/o procedure di autorizzazione su di un unico interlocutore "delegato". Ricordiamo ad esempio che le norme di riferimento per il consenso informato parlano degli esercenti la potestà genitoriale. Si devono pertanto di volta in volta valutare con attenzione diritti e doveri dei diversi adulti coinvolti nella relazione con i minori.

Responsabilità e conflitti della coppia genitoriale

Il tasso di disgregazione e ricomposizione delle coppie con figli comporta che madre e padre possono arrivare ad un **esercizio di fatto disgiunto e/o conflittuale della rappresentanza del minore**, ponendo agli operatori numerosi interrogativi circa i comportamenti corretti da mantenere. È possibile utilizzare due criteri di riferimento.

In primo luogo, **entrambi i genitori hanno il medesimo diritto** di accesso alle informazioni che riguardano i propri figli. Inoltre, in linea di principio, l'avvenuta comunicazione ad uno dei genitori non solleva gli operatori dal compito di offrire le stesse informazioni all'altro genitore.

In secondo luogo, le procedure di autorizzazione richiedono il parere di entrambi i genitori.

In questa prospettiva, è possibile ricordare ad esempio che l'affidamento del minore ad uno dei due genitori non incide sul diritto dell'altro ad essere pienamente informato e non esime dalla necessità di acquisirne le **autorizzazioni** per gli atti che lo richiedono, come ad esempio:

- l'iscrizione scolastica,
- le variazioni di classe,
- la scelta sull'insegnamento religioso,
- la determinazione delle persone autorizzate a prendere in consegna il minore alla fine delle attività educative,
- l'attivazione di servizi non previsti dalle attività educative di base,
- la partecipazione ad attività extrascolastiche.

Richiedono quindi il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori atti informativi quali, ad esempio:

- le comunicazioni sui programmi scolastici,
- le comunicazioni riguardo il rendimento,
- le comunicazioni legate alle condotte,
- le comunicazioni legate alla salute.

Queste indicazioni possono scontrarsi con un conflitto educativo non mediabile tra i genitori, conflitto che può andare fino a determinare la paralisi della capacità di decidere. In queste condizioni, è compito dei genitori utilizzare le risorse offerte dai servizi sociali e/o sociosanitari per tentare un'ulteriore mediazione accompagnata professionalmente. In ultima istanza, i servizi possono ricorrere all'Autorità Giudiziaria per ottenere dei provvedimenti che superino l'incapacità dei genitori di esercitare consensualmente la propria responsabilità e permettano ai minori il pieno accesso alle risorse educative e ricreative.

In tali situazioni, gli operatori scolastici possono avere un ruolo determinante nel favorire l'accesso dei genitori alle risorse sociali, promuovendone la conoscenza e segnalando l'opportunità della loro attivazione. È opportuno pertanto che in informazioni pertinenti siano rese disponibili a cura dei servizi territoriali.

Responsabilità e interventi di protezione

Per una parte rilevante dei bambini e dei ragazzi sono necessari interventi di protezione sociale e tutela legale, al fine di garantire il rispetto dei loro diritti personali. Le procedure di protezione dei minori sono complesse e coinvolgono una pluralità di attori. Esse comportano spesso una riconfigurazione delle responsabilità genitoriali; queste possono essere scomposte e assegnate a nuovi attori, spesso esterni alla rete familiare. Così, la rappresentanza legale del minore può essere assunta da un **tutore**: ad esempio, un familiare, un rappresentante istituzionale o un volontario formato. La cura quotidiana può essere garantita da una **famiglia affidataria**, a tempo pieno o parziale, o da una **comunità di accoglienza**. Inoltre, i servizi sociali e/o sociosanitari possono avere un ruolo diretto nella rappresentanza dei minori e nella verifica delle sue condizioni di vita. In questi casi, comprendere le responsabilità e i diritti delle diverse figure che ruotano attorno ai minori, può rivelarsi difficile.

Nella sezione precedente (2. Le risorse), tali figure (tutore legale, affidatario, ecc.) sono già state descritte.

Per orientarsi nella suddivisione dei compiti tra il **rappresentante legale** del minore (genitore o tutore) e le **persone che se ne prendono cura nella quotidianità** (affidatari e operatori delle

comunità di accoglienza), è possibile distinguere tra responsabilità ordinarie e straordinarie. Le prime sono assegnate agli affidatari; restano di competenza del rappresentante legale del minore le **decisioni straordinarie** come:

- la scelta dell'indirizzo scolastico,
- l'iscrizione scolastica,
- la firma dei relativi documenti ufficiali (ma **non** le giustificazioni per assenza e le comunicazioni tra scuola e famiglia, che interessano invece l'affidatario o la comunità di accoglienza),
- la scelta della fede religiosa e l'educazione religiosa,
- la permanenza all'estero per periodi prolungati,
- la somministrazione delle vaccinazioni,
- gli interventi sanitari di una certa gravità, sia diagnostici che terapeutici,
- la partecipazione ad attività sportive in forma agonistica.

I **servizi sociali e/o sociosanitari**, che si occupano dei progetti di protezione a favore dei minori, hanno la responsabilità della situazione nel suo complesso. I servizi, come abbiamo visto, agiscono ordinariamente con il consenso dei rappresentanti legali dei minori (i genitori solitamente) secondo il principio di beneficenza; talvolta essi agiscono in accordo con l'Autorità Giudiziaria (secondo il principio di legalità), applicandone le disposizioni ed assumendo tutte le informazioni necessarie alla determinazione delle misure di competenza del giudice. In entrambi i casi, i servizi sono un interlocutore degli operatori di altre istituzioni e possono accedere alle informazioni riservate riguardanti un determinato minore.

Conclusione

Come usare questi Orientamenti

Con le Schede e le altre informazioni di contorno fornite in questo documento si è inteso contribuire a sviluppare su basi concrete la **comunicazione istituzionale** tra scuole e servizi sociali e/o sociosanitari del Veneto rispetto alle situazioni in cui, nell'ambiente scolastico, emerge un "disagio" dei bambini e dei ragazzi non ancora esplicito, non inquadrabile in una chiara fenomenologia giuridica o socio-psicologica. Si sono evocati degli "scenari", delle situazioni-tipo, e si sono avanzati suggerimenti di tipo metodologico per favorire il delinearsi di un'**interfaccia** in cui operatori della scuola e operatori sociali e sociosanitari potessero sentirsi a proprio agio e interagire nel modo migliore. Abbiamo avuto in mente prevalentemente situazioni in cui la comunicazione su un disagio vissuto da bambini o adolescenti partiva dalla scuola e arrivava ai servizi – per poi eventualmente essere trasmessa agli altri attori della rete di tutela del benessere e dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Nulla esclude tuttavia che lo stesso percorso possa essere pensato anche a ritroso.

L'ambizione è quella di indurre a riflettere sul **metodo** di questa comunicazione, nella convinzione che ciò condurrà a migliorare anche nella sostanza le azioni intraprese in campo educativo, socio-assistenziale e sociosanitario per la protezione e la garanzia dei diritti dei minori d'età.

Questo significa però che gli *Orientamenti* che qui proponiamo dovranno essere testati sul campo e fornire la base per ulteriori sviluppi. La prima stesura dovrà quindi essere rivista e dare luogo eventualmente ad ulteriori versioni, meglio rispondenti alle esigenze reali e aggiornate rispetto alla situazione generale del Veneto e a quella specifica dei singoli territori.

Questi *Orientamenti* non puntano soltanto al consolidamento di buone prassi già esistenti, ma si propongono anche come strumento per la diffusione e lo sviluppo delle stesse, specie nei contesti dove, per le ragioni più varie, si riscontrano difficoltà di rapporto tra scuola e sistema dei servizi. Lo scopo dell'iniziativa è infatti quello di facilitare, prendendo come spunto o semplicemente come pretesto il presente documento, la diffusione di una prassi di dialogo e di trasparenza tra le strutture che sul territorio si occupano di promozione dei diritti dell'infanzia. Sia a livello politico-istituzionale, sia nella dimensione operativa. La **sperimentazione** di percorsi applicativi e migliorativi di questi *Orientamenti* è quindi parte integrante del progetto complessivo.

L'auspicio è pertanto che la diffusione di questo documento e la sua attuazione sperimentale faciliti, per esempio, la redazione di accordi interistituzionali (tra scuole e enti locali, settori dei servizi sociali e/ o sociosanitari, ecc.) a livello di Aziende Ulss o di Comuni, la individuazione e formalizzazione di **buone prassi** amministrative o l'adozione di protocolli operativi aggiornati.

Particolarmente valide sarebbero esperienze di **formazione/aggiornamento** rivolte a insegnanti o dirigenti scolastici e operatori e funzionari dei servizi territoriali, da avviare con l'obiettivo di condividere gli *Orientamenti*, adattarli al contesto locale e tradurli in strumenti più dettagliati ed efficaci.

Non è da sottovalutare la possibilità di usare "strumentalmente" questi *Orientamenti*, in presenza di situazioni di blocco istituzionale o operativo, usandoli come **stimolo per superare l'empasse** e richiamare i vari soggetti al raggiungimento di **standard regionali** di leale ed effettiva collaborazione.

Insegnanti e dirigenti scolastici possono inoltre sfruttare questo strumento per motivare l'attivazione di progetti o interventi specifici da parte di enti locali, strutture del privato sociale, organismi di

volontariato, ecc., interessati a condividere l'impegno per la tutela dei diritti dei bambini, la prevenzione del disagio, l'aiuto alla genitorialità, la promozione del benessere individuale e sociale. Questa ampia gamma di possibili utilizzi raccomanda la lettura di questo documento ad un ampio pubblico di insegnanti, dirigenti scolastici, professionisti dei servizi, operatori e responsabili di strutture del privato sociale, ecc.

Tra i destinatari più diretti rientrano tuttavia, sul lato della scuola, oltre a tutti i **dirigenti scolastici**, gli insegnanti **psicopedagogisti**, le **funzioni strumentali** che si occupano di disagio, benessere degli alunni, diritti dell'infanzia, integrazione degli alunni stranieri, salute. Sul versante dei servizi, il documento si rivolge soprattutto a chi opera nell'area **famiglia, infanzia e adolescenza e tutela dei minori**.